



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

- ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.
- ART. 1 BIS – DEFINIZIONI.
- ART. 1 TER - DISCIPLINA DELLA POLIZIA COMUNALE
- ART. 2 - DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - PERQUISIZIONI DOMICILIARI
- ART. 4 - SEQUESTRO DI OGGETTI
- ART. 5 - FERMO DI PERSONE SOSPETTE
- ART. 6 - ESIBIZIONE AGLI AGENTI DI LICENZE, PERMESSI E CONCESSIONI
- ART. 7 - SOSPENSIONI, REVOCA LICENZE, PERMESSI
- ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 9 - DECADENZA DEI PERMESSI PER INADEMPIENZA DEL CONCESSIONARIO
- ART. 10 - SUOLO PUBBLICO

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO O SPAZIO PUBBLICO-POSTEGGI

- ART. 11 - PERMESSI DI OCCUPAZIONE
- ART. 12 - NORME PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 13 - PROROGA DELLA CONCESSIONE
- ART. 14 – INFISSI-VETRINE-PENSILINE
- ART. 15 - OCCUPAZIONE PER RAGIONI DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI
- ART. 16 - INFISSI DI PALI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 17 - NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 18 - TAVOLI, SEDIE, ECC.
- ART. 19 - OCCUPAZIONE IN TEMPO DI PIOGGIA
- ART. 20 - OCCUPAZIONE PER LAVORI, DEPOSITI DI MATERIALE ECC.
- ART. 21 - DIVIETO GIOCHI E LANCIO DI OGGETTI
- ART. 22 - USO DI SCALE A MANO IN LUOGO PUBBLICO
- ART. 23 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI
- ART. 24 - OPERE NECESSARIE PER SERVIZI DI IGIENE ECC., NUMERI CIVICI
- ART. 25 - DIZIONE, FORMA E COLORITURA DELLE INSEGNE E DELLE MOSTRE
- ART. 26 - TUTELA DEL DECORO DI FABBRICATI
- ART. 27 - MONUMENTI E LAPIDI COMMEMORATIVE
- ART. 28 - DURATA DEI PERMESSI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 29 - TURBATIVE ED ABUSIVE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO III - CARICO E SCARICO

- ART. 30 - AVVERTENZA IN RAPPORTO AL TRAFFICO ED AL SUOLO
- ART. 31 - SGOMBRO DEL SUOLO
- ART. 32 - FERRAMENTA, CALCE E LEGNA
- ART. 33 - SCALE E SIMILI
- ART. 34 - DEPOSITI E MATERIALE SUL SUOLO PUBBLICO

TITOLO IV - DELLA CIRCOLAZIONE

- ART. 35 - CIRCOLAZIONI PEDONI
- ART. 36 - DIVIETI RIGUARDANTI L'IGIENE, IL DECORO E L'INCOLUMITÀ' DELLE PERSONE
- ART. 37 - CAUTELE PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI
- ART. 38 - AMBILANZE E VIGILI DEL FUOCO
- ART. 39 - ANIMALI INDOMITI E PERICOLOSI
- ART. 40 - ANIMALI VAGANTI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 41 - TRASPORTO ANIMALI
- ART. 42 - ANIMALI NON IDONEI AL TRASPORTO
- ART. 43 - CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI ANIMALI
- ART. 44 - MANDRIE E GREGGI
- ART. 45 - TRASPORTO A MANO DI OGGETTI
- ART. 46 - TRASPORTO DI CASSE DA MORTO
- ART. 47 - TRASPORTO DI MATERIALE MINUTO
- ART. 48 - CARICO E SCARICO DI MATERIALI

TITOLO V - ORDINE PUBBLICO, DECORO, MORALITÀ E BUON COSTUME

- ART. 49 - ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO E NEI LUOGHI PUBBLICI
- ART. 50 - DIVIETO DI BAGNARSI O LAVARE NELLE PUBBLICHE FONTI E DI GIOCARE A CARTE
- ART. 51 - ALTRI DIVIETI
- ART. 52 - DIVIETI INERENTI AI VIALI E GIARDINI PUBBLICI
- ART. 53 . MANIFESTI ED AVVISI AL PUBBLICO
- ART. 53 BIS – COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL COMUNE PER ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO PER FINI NON COMMERCIALI.
- ART. 54 - MANUTENZIONE DEI CANALI DI GRONDA
- ART. 55 - SGRONDI DI PILE, LAVATOI, ACQUAI, LATRINE ECC.
- ART. 56 - PULIZIE DI PORTE, PERSIANE, INFERRIATE ECC.
- ART. 57 - PULIZIA CHIOSTRE, SCLE DEI FABBRICATI ECC.
- ART. 58 - PULIZIA MARCIAPIEDI DA PARTE DI PRIVATI
- ART. 59 - RECINZIONI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA
- ART. 60 - ORINATOI E LATRINE PUBBLICHE
- ART. 61 - OGGETTI SPORGENTI A FILO MURO
- ART. 62 - TENDE SOLARI, VETRINE, INSEGNE, INFISSI
- ART. 63 - ADDOBBI, FESTONI, ECC.
- ART. 64 - ESPOSIZIONE PANNI ALLE FINESTRE
- ART. 65 - SPOLVERAMENTO TAPPETI ED ALTRI OGGETTI DALLE FINESTRE
- ART. 66 - CANI
- ART. 67 - CANI VAGANTI – SEQUESTRO
- ART. 68 - CANI VAGANTI – CATTURA
- ART. 69 - CANI VAGANTI – UCCISIONE O VENDITA
- ART. 70 - CASTRI DA MAIALI
- ART. 71 - DEPOSITI MATERIE ESCREMENTIZIE
- ART. 72 - CONCIMAZIONE ORTI ECC.
- ART. 73 - TRAVASO MATERIE CLOACALI
- ART. 74 - VUOTATURA POZZI NERI
- ART. 75 - RIVENDITA CARBONE, AUTORIMESSE, STALLAGGI, SCUDERIE
- ART. 76 - INSEGNE, CARTELLI, ECC.
- ART. 77 - TINGITURA E LAVATURA MOSTRE E VETRINE
- ART. 78 - PULIZIA INSEGNE, SERRANDE, ECC.
- ART. 79 - INSEGNE DEL COMUNE

TITOLO V BIS – SICUREZZA URBANA. ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA COMUNITA' LOCALE, DEL DECORO URBANO, DELLA PUBBLICA QUIETE E DELLA TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

- ART. 79 BIS – POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO.
- ART. 79 TER - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI.
- ART. 79 QUATER – DIVIETO DI ACCESSO.
- ART. 79 QUINQUES – INDIVIDUAZIONE ULTERIORI LUOGHI

TITOLO VI - NETTEZZA PUBBLICA

- ART. 80 - GETTITO DI IMMONDIZIE NEI LUOGHI PUBBLICI
- ART. 81 - CARICO E SCARICO MECI
- ART. 82 - GETTITO DI OGGETTI DALLE FINESTRE
- ART. 83 - IMMONDIZIE NEGLI STABILI E NELLE STRADE
- ART. 84 - GETTITO DI MATERIALE NEI CORSI D'ACQUA E NELLE CHIAVICHE, ORINATOI ECC.
- ART. 85 - FORAGGIO AD ANIMALI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 86 - TRASPORTO IMMONDIZIE
- ART. 87 - TRASPORTO CAROGNE
- ART. 88 - TRASPORTO PANNI SPORCHI
- ART. 89 - SCARICO DI MATERIALI
- ART. 90 - ESALAZIONI DANNOSE E MOLESTE
- ART. 91 - DIVIETO DI OPERAZIONI CHE PORTINO POLVERE SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 92 - SPOLVERATURA DI TAPPETI, STUOIE E SIMILI
- ART. 93 - TRASPORTO DI LETAME
- ART. 94 - TRASPORTO DELLE MATERIE LIQUIDE E SOLIDE DI FOGNE
- ART. 95 - VUOTATURA POZZI NERI
- ART. 96 - LAVATURA DI VEIDCOLI OD ALTRI OGGETTI
- ART. 97 - PORCILI - CONIGLIERE E POLLAI
- ART. 98 - LOTTA CONTRO LE MOSCHE
- ART. 99 - PULIZIA DEI TETTI E DEI TERRAZZI

TITOLO VII - TEATRI – SPATTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- ART. 100 - APERTURA DI LUOGHI DESTINATI A PUBBLICI SPETTACOLI
- ART. 101 - LICENZE PER TRATTENIMENTO ALL'APERT

ART. 102 - PALCHI, TRIBUNE, ECC. SUL SUOLO PUBBLICO
ART. 103 - ACCESSO NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEGLI AGENTI COMUNALI

TITOLO VIII - USO E CONSERVAZIONE DELLE COSE PUBBLICHE

ART. 104 - FONTANE PUBBLICHE – IDRANTI
ART. 105 - CANCELLATE, MONUMENTI, TETTI, ECC.
ART. 106 - RISPETTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
ART. 107 - VIALI, GIARDINI E PASSAGGI PUBBLICI – DIVIETI
ART. 108 - MANIFESTI E PUBBLICITÀ
ART. 109 - FACOLTÀ DI APPORRE AI FABBRICATI OGGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

TITOLO VIII BIS – CULTURA DELLA LEGALITA' ED ASSISTENZA ALLE PERSONE.

ART. 109 BIS – INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ.

TITOLO IX - MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI – QUIETE PUBBLICA E SICUREZZA DELLE PERSONE

ART. 110 - IMPIANTO DI MACCHINE
ART. 111 - ESERCIZI INDUSTRIALI ED ARTIGIANI
ART. 111/ter - INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'INGROSSO
ART. 112 - SUBENTRO NELL'ESERCIZIO
ART. 113 - ISPEZIONI AGLI ESERCIZI
ART. 114 - ARTI E MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
ART. 115 - ORARIO PER L'ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
ART. 116 - USO DELLE SIRENE
ART. 117 - RUMORI PRODOTTI DAI VEICOLI
ART. 118 - COMBUSTIBILI-FUMO-POLVERI-ODORI
ART. 119 - MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI
ART. 120 - SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
ART. 121 - COSTRUZIONI PERICOLANTI
ART. 122 - OPERE DI RESTAURO
ART. 123 - BILANCE E PONTI PER RESTAURO E IMBIANCATURA FABBRICATI
ART. 124 - RECINZIONE PER COSTRUZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI
ART. 125 - SEGNALAZIONI DI PERICOLO DURANTE I LAVORI
ART. 126 - POSIZIONE DI OGGETTI SULLE FACCIATE DELLE CASE
ART. 127 - ISPEZIONI AI LUOGHI DI SPETTACOLO O FESTE PUBBLICHE
ART. 128 - ATTI CONTRARI ALLA QUIETE PUBBLICA
ART. 129 - RUMORI INCOMODI NELLE CASE
ART. 130 - OPERAZIONI INCOMODE E MOLESTE - DIVIETO
ART. 131 - POLVERE ED ESALAZIONI MOLESTE NEI CORTILI
ART. 132 - IMPEDIMENTI SUL SUOLO PUBBLICO
ART. 133 - ALTERAZIONE DEL PIANO DELLE VIE E PIAZZE
ART. 134 - DETENZIONE ANIMALI
ART. 135 - MANISCALCHI
ART. 136 - CHIUSINI DI DEPOSITO SUL SUOLO PUBBLICO
ART. 137 - MENDICITÀ
ART. 138 - ESPOSIZIONE INFERMITÀ – DIVIETO
ART. 139 - ABBANDONO DI RAGAZZI E PERSONE DEFICIENTI SULLE STRADE
ART. 140 - ATTI CONTRARI ALLA DECENZA PUBBLICA – DIVIETO
ART. 141 - SUONATORI AMBULANTI
ART. 142 - GIROVAGHI
ART. 143 - PULIZIA ADDETTI MACELLERIE, SALUMERIE ECC.
ART. 144 - CARNE DA MACELLO – TRASPORTO
ART. 145 - ESPOSIZIONE BESTIE MACELLATE
ART. 146 - UCCISIONE DI ANIMALI IN PUBBLICO – DIVIETO
ART. 147 - MALTRATTAMENTI AGLI ANIMALI – DIVIETO
ART. 148 - TRASPORTO BESTIAME AL MACELLO
ART. 149 - SEPPELLIMENTO ANIMALE MORTO PER MALATTIA
ART. 150 - ANIMALI MOLESTI
ART. 151 - DIVIETI VARI
ART. 151 bis
ART. 152 - INFERRIATE ALLE CANTINE
ART. 153 - RIPARI PER I LAVORI DISCARPELLINO
ART. 154 - CERIMONIE RELIGIOSE
ART. 155 - BANDE E FANFARE
ART. 156 - DIVIETO DI ARRAMPICARSI SULLE INFERRIATE E SIMILI

TITOLO X - NEVE – TRASPORTO DEL GHIACCIO

ART. 157 - SGOMBRO DELLA NEVE DAI TETTI

ART. 158 - ASPORTAZIONE DELLA NEVE SCARICATA DAI TETTI
ART. 159 - SGOMBRO DEI GHIACCIOLI DALLE GRONDAIE
ART. 160 - SGOMBRO DELLA NEVE DAI DAVANZALI DELLE FINESTRE
ART. 161 - TRASPORTO DEL GHIACCIO

TITOLO XI

CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

ART. 162 - ACCENSIONE DI FUOCHI
ART. 163 - SMALTIMENTO DEL FUMO DEI CAMINI, STUFE, ECC.
ART. 164 - CAUTELE NELL'USO DEL FUOCO
ART. 165 - CUMULI DI FIENO, PAGLIA, ECC
ART. 166 - DEPOSITO MATERIE COMBUSTIBILI
ART. 167 - USO DEI FUOCHI NELLE STALLE
ART. 168 - COLLABORAZIONE IN CASO DI INCENDIO
ART. 169 - NORME PER I LIQUIDI INFIAMMABILI
ART. 170 - CLASSIFICAZIONE DEI LIQUIDI INFIAMMABILI
ART. 171 - COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI – NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
ART. 172 - IMPIANTI E DEPOSITI LIQUIDI INFIAMMABILI
ART. 173 - AUTORIMESSE
ART. 174 - TRASPORTO LIQUIDI INFIAMMABILI
ART. 174 BIS - INSTALLAZIONE DI GAS PETROLIO LIQUEFATTO IN BOMBOLE NELLE ABITAZIONE E NEI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI
ART. 175 - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

TITOLO XII - COMMERCIO – ANNONA – INDUSTRIE – ESERCIZI

CAPO II

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

ART. 197 - RINVIO AD ALTRO REGOLAMENTO

CAPO III

COMMERCIO ALL'INGROSSO

ART. 198 – DEFINIZIONE

ART. 199 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

TITOLO XIII (ABR.)

TITOLO XIV- PROCEDIMENTI – PENE

ART. 217 - CONTRAVVENZIONI – PUNIZIONI
ART. 218 - ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
ART. 219 - ACCETTAZIONE CONDIZIONATA DELL'OBLAZIONE
ART. 220 - CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE
ART. 221 - VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
ART. 222 - ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA
ART. 223 - IDENTIFICAZIONE DEI CONTRAVVENTORI
ART. 224 - COMPARIZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ COMUNALE
ART. 225 - LIBERO INGRESSO DEGLI AGENTI NEGLI ESERCIZI ED IN ALTRI LUOGHI
ART. 226 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 227 - RECLAMI DEI CITTADINI
ART. 228 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 229 - ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI
ART. 230 - DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 231 - PROROGA PER L'APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI SPECIALI

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, le misure ed i comportamenti necessari ad assicurare la serena e civile convivenza nel Comune di Pontedera. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni necessarie per evitare danni o pregiudizi alle persone od alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro urbano ed ambientale e per favorire e promuovere la qualità della vita dei cittadini. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalla vigente legislazione statale.

2. Il presente regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative;
- e) cultura della legalità ed assistenza alle persone.

ART. 1. BIS – DEFINIZIONI.

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento, si definisce:

- a) **sicurezza urbana e pubblica incolumità**: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) **convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) **pubblica quiete e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel tempo libero;
- d) **disposizioni per l'esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative**: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni ed intrattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e le altre specifiche norme comunali in materia;
- e) **cultura della legalità ed assistenza alle persone**: le azioni che il comune può intraprendere per affermare la cultura del rispetto delle norme di civile convivenza, informando i cittadini – soprattutto in età scolare - e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

ART. 1 TER - DISCIPLINA DELLA POLIZIA COMUNALE

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dal presente regolamento, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le seguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possano competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico privato interesse.

ART. 2 - DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di cui all'art.221 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 3 - PERQUISIZIONI DOMICILIARI

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18/6/1955 n. 517.
2. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.
3. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.

ART. 4 - SEQUESTRO DI OGGETTI

1. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere immediatamente trasportati all'ufficio di polizia municipale.
2. Gli oggetti a deterioramento saranno venduti ed il ricavato sarà depositato nella cassa comunale a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.
3. Sia per la vendita degli oggetti sequestrati come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'autorità giudiziaria.

ART. 5 - FERMO DI PERSONE SOSPETTE

1. Quando ricorrono gli estremi di cui all'art.157 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, gli agenti municipali possono accompagnare in ufficio le persone che si trovano nelle condizioni stabilite dalla legge, per ulteriori incombenze.
2. Per il fermo delle persone implicate in grave reato, valgono le norme previste dal Codice di Procedura Penale.

ART. 6 - ESIBIZIONE AGLI AGENTI DI LICENZE, PERMESSI E CONCESSIONI

1. Le licenze, le concessioni, i permessi di nulla osta, rilasciati in base al presente regolamento, sono personali e debbono essere esibiti, quando e dove se ne faccia uso, agli agenti governativi e di polizia comunale e ad ogni loro richiesta.
2. Oltre le norme regolamentari e quelle indicate, nelle licenze, i concessionari devono osservare le disposizioni anche verbali date, in luogo, dai funzionari e dagli agenti.

ART. 7 - SOSPENSIONI, REVOCA LICENZE, PERMESSI

1. L'Autorità comunale potrà sospendere o revocare definitivamente qualsiasi concessione già fatta, senza che il concessionario abbia diritto a indennità o compenso di sorta.
2. Tutte le spese relative alle concessioni sono a carico dei concessionari; i diritti comunali dovranno essere pagati anticipatamente senza attendere speciali inviti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Ogni atto di concessione, oltre alle regole speciali stabilite caso per caso, si intende subordinato all'obbligo da parte del concessionario di restituire, nel primitivo stato, senza indugio, al momento in cui la concessione, per qualsiasi motivo, cessa di avere vigore, le cose di proprietà del Comune che abbiano subito alterazioni per effetto della concessione data.
2. In caso di inadempienza procederà l'Amministrazione comunale, a spese dell'interessato.

ART. 9 - DECADENZA DEI PERMESSI PER INADEMPIENZA DEL CONCESSIONARIO

1. Si hanno di regola come non concordate e revocate di diritto le licenze dell'Autorità Comunale quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali vennero concesse.
2. Senza derogare alla generalità delle disposizioni, cessa particolarmente l'efficacia della licenza, salvo quanto disposto dal regolamento edilizio per le licenze di costruzione:
 - quando il concessionario non se ne sia valso nel termine indicato nella concessione;
 - quando, non essendovi determinazione di tempo, il concessionario non se ne valga entro 30 giorni da quello in cui gli fu rilasciata la licenza se la concessione aveva la durata di un anno; entro 10 giorni se la concessione stessa aveva la durata inferiore ad un anno;
 - quando dopo aver cominciato ad usare la licenza, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
 - quando la licenza sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.

ART. 10 - SUOLO PUBBLICO

1. Quando nel presente regolamento si usano le dizioni “suolo pubblico” o “luogo pubblico” si intende designare con esse non solo le vie, le piazze e in genere il suolo ed i luoghi di dominio pubblico, ma anche il suolo ed i luoghi di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico.

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO O SPAZIO PUBBLICO-POSTEGGI

ART. 11 - PERMESSI DI OCCUPAZIONE

1. È vietato occupare in qualunque modo, il suolo e lo spazio pubblico, senza uno speciale permesso dell’Autorità Comunale.
2. Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù pubblica, occorre anche l’espreso consenso del proprietario.
3. In tempo di notte, da un’ora dopo il tramonto del sole, ad un’ora dopo il sorgere del sole, ogni permesso di occupazione si intende sospeso, salvo diversa disposizione contemplata nel permesso medesimo.

ART. 12 - NORME PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. L’occupazione temporanea del suolo pubblico può anche essere concessa dal Sindaco dietro domanda scritta da presentarsi dall’interessato, in competente carta da bollo redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.
2. Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l’occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittegli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
 - b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il transito;
 - c) apporre le segnalazioni luminose a luce rossa quando l’occupazione deve durare la notte;
 - d) ridurre in ripristino stato il terreno occupato al termine della concessione.

ART. 13 - PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata, il Sindaco potrà concedere un’ulteriore proroga di tempo.

ART. 14 - INFISSI-VETRINE-PENSILINE

1. La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l’arte edilizia è regolato dal regolamento edilizio.

ART. 15 - OCCUPAZIONE PER RAGIONI DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI

1. Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio fiere e mercati e di piante in vaso ad uso di decorazione sono di volta in volta regolate dall’Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 16 - INFISSI DI PALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico è proibito di infliggere pali o alterare in qualsiasi modo il piano, o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione da rilasciarsi per scritto dall’Autorità Comunale, fermo restando in ogni caso l’obbligo del ripristino.

ART. 17 - NORME PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Tutte le occupazioni dovranno essere eseguite in modo da non apportare impedimenti al transito dei veicoli o dei pedoni ed all’accesso a stabili, negozi, edifici di qualsiasi specie, sia pubblici che privati, e sotto la rigorosa osservanza delle norme impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale e da quello di Polizia Urbana.

ART. 18 - TAVOLI, SEDIE, ECC.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli davanti ai negozi è regolata dall’Autorità Comunale, in base alle disposizioni del Codice Stradale.
2. Tale concessione non è consentita:
 - a) davanti ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi;

b) in quelle altre località in cui, a giudizio dell'Autorità Comunale, la detta forma di occupazione sia di pubblico interesse.

3. La concessione può essere anche limitata a determinate ore del giorno .

ART. 19 - OCCUPAZIONE IN TEMPO DI PIOGGIA

1. In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie ecc., dai marciapiedi salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

ART. 20 - OCCUPAZIONE PER LAVORI, DEPOSITI DI MATERIALE ECC.

1. Salvo l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio, chiunque, anche con regolare autorizzazione compia lavori, faccia depositi su aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, o recinga l'area occupata con baracche, assiti, sbarre, ecc. dove collocare, sia di giorno che di notte, ripari atti a eliminare ogni pericolo di danno.

2. Nelle ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto del sole, a mezz'ora avanti il suo sorgere, od in tempo di foschia sui ripari devono essere inoltre collocati un numero sufficiente di lumi con vetri rossi, per intensità di luce e per la loro disposizione, a segnalare l'ingombro a distanza.

3. Per l'occupazione con steccati, ponti di fabbriche, ripari cumuli di macerie e di materiale, regolarmente autorizzata dall'Autorità Comunale – su nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale e di quelle di Polizia Urbana – sarà consegnata all'interessato apposita licenza.

ART. 21 - DIVIETO GIOCHI E LANCIO DI OGGETTI

1. È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito anche privato, comune a più famiglie. È del pari vietato, sul suolo pubblico, qualsiasi gioco che possa recare disturbo al traffico e molestie alle persone.

ART. 22 - USO DI SCALE A MANO IN LUOGO PUBBLICO

1. Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano, senza che la base sia sempre custodita da persona all'uopo idonea.

ART. 23 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI

1. È in facoltà dell'Autorità Comunale di limitare l'occupazione delle aree pubbliche in giorni e circostanze particolari o per determinati tratti.

ART. 24 - OPERE NECESSARIE PER SERVIZI DI IGIENE ECC., NUMERI CIVICI

1. Il Comune ha facoltà di apporre e di far costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di igiene, di pulizia e di illuminazione.

2. Le spese per l'apposizione e rinnovazione di numeri civici e dei cartelli indicatori di strade, piazze, ecc., spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa. Peraltro, la sistemazione di tali servizi dovrà essere tale da non recare disturbo ai proprietari dei muri stessi.

ART. 25 - DIZIONE, FORMA E COLORITURA DELLE INSEGNE E DELLE MOSTRE

1. Fatta eccezione per la pubblicità dei prodotti esteri dovranno essere scritte in italiano tutte le insegne, ed in genere qualunque iscrizione che si affigge in modo da essere visibili al pubblico, per indicare l'esercizio di industrie, commerci, professioni, arti e qualsiasi attività. Vi potrà essere unita la traduzione in lingue straniere, purchè la dizione italiana sia scritta in caratteri di dimensioni superiori a quelli usati per le altre lingue.

2. La forma, la coloritura e la dizione delle insegne e delle iscrizioni sopra indicate, nessuna esclusa, nonché delle mostre dei cartelli, delle tende, delle lampade e delle vetrine dovranno essere, precedentemente alla collocazione in opera, approvate dall'autorità comunale.

3. Lo stesso procedimento dovrà seguirsi per ogni modificazione o restauro, che si intende apportare alle stesse cose, fermi restando, in questo caso gli obblighi di cui al regolamento edilizio.

4. Il restauro, la sostituzione o la rimozione, potranno essere ordinati dall'autorità comunale a chi di dovere per motivi di decoro e, in genere nel pubblico interesse.

ART. 26 - TUTELA DEL DECORO DI FABBRICATI

1. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualsiasi specie, ed in genere ogni opera esteriore, a carattere permanente potrà essere vietata a tutela del decoro dei fabbricati.

ART. 27 - MONUMENTI E LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Prima di collocare monumenti, targhe e lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione dell'autorità comunale e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre presentarsi in tempo utile, all'autorità comunale, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. L'autorità comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

ART. 28 - DURATA DEI PERMESSI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Tutti i permessi per occupazione rilasciati a norma del presente titolo sono precari e si intendono concessi senza pregiudizio dei diritti di terzi. Sono soggetti a sospensione, revoca e decadenza, in conformità delle disposizioni contenute nei regolamenti municipali, senza diritto del concessionario ad indennità o compenso di sorta.

2. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse si farà luogo al rimborso della quota di tassa già pagata per la maggiore durata della concessione e rateizzate, al giorno in cui la revoca ha effetto.

ART. 29 - TURBATIVE ED ABUSIVE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Le turbative ed abusive occupazioni di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza del Sindaco.

TITOLO III - CARICO E SCARICO

ART. 30 - AVVERTENZA IN RAPPORTO AL TRAFFICO ED AL SUOLO

1. Il carico e lo scarico di qualsiasi cosa, devono essere fatti nei cortili delle case o nei magazzini, e solo quando ciò non sia possibile, può essere eseguito sul suolo pubblico, ma in tal caso l'occupazione non deve protrarsi oltre il tempo strettamente necessario.

2. Però anche durante questa occupazione deve essere lasciato sempre libero il passaggio ai pedoni ed anche ai veicoli.

3. Se per effetto dello scarico e del carico siano derivati guasti o lordure sul suolo pubblico, chi ha interesse agli oggetti caricati o scaricati, ha l'obbligo di riparare e pulire immediatamente.

4. Ritardando l'esecuzione di provvedere a spese del proprietario e dell'interessato senza pregiudizio della penalità incorre contravvenzione.

ART. 31 - SGOMBRO DEL SUOLO

1. Se il carico cade, anche solo in parte, o il veicolo si rovesci o si riduce in condizioni da non poter proseguire si deve senza indugio procedere allo sgombero e, ove occorre alla pulizia.

2. In caso di ritardo l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa per la spesa e senza pregiudizio delle penalità incorse per la contravvenzione.

ART. 32 - FERRAMENTA, CALCE E LEGNA

1. Nel carico e scarico ed altresì nel trasporto di ferramenta, specialmente in sbarre e lamine, dovranno adottarsi mezzi idonei per attutirne il rumore che potrebbe essere cagionato dalle oscillazioni e dalle percussioni e per evitare il danneggiamento del piano stradale.

2. È vietato senza opportuni ripari e senza le necessarie cautele, il trasporto della calce viva e di oggetti (vetri, ferri acuminate, ecc.) che possono recare danno.

3. La legna in fasci deve essere caricata in luogo e non per traverso.

ART. 33 - SCALE E SIMILI

1. I permessi per carico e scarico e per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'autorità comunale.

2. Le scale dovranno essere custodite al piede da persona idonea.

ART. 34 - DEPOSITI E MATERIALE SUL SUOLO PUBBLICO

1. È vietato depositare e lasciare sul suolo pubblico materiale di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui l'autorità comunale riconosciuta l'assoluta necessità di ciò fare, ne rilasci espressa licenza.

2. I residui delle costruzioni delle fabbriche e delle demolizioni dovranno essere immediatamente trasportati ed accumulati nei luoghi indicati dal Municipio.

TITOLO IV - DELLA CIRCOLAZIONE

ART. 35 - CIRCOLAZIONI PEDONI

1. I pedoni non devono sostare nei tratti di marciapiedi ristretti né nelle località ove tale sosta può ostacolare il libero transito.

ART. 36 - DIVIETI RIGUARDANTI L'IGIENE, IL DECORO E L'INCOLUMITÀ' DELLE PERSONE

1. Sui marciapiedi non è permesso circolare con oggetti troppo voluminosi o che possono comunque imbrattare i passanti.

2. È proibito circolare su trampoli o su pattini.

3. I fanciulli di età inferiore ai sei anni devono essere sempre accompagnati e custoditi.

4. È vietato, da parte di una persona sola, il trasporto a spalle o in altro modo pericoloso, aste di ferro, scale, pali, ed altri simili corpi rigidi che possono recare offesa alle persone.

5. Senza speciale permesso è vietato accedere e trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici municipali o di altri uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitarvi qualsiasi commercio o per offrire, sotto qualsiasi forma, servizi che abbiano attinenza con l'attività dei pubblici uffici o con l'esercizio dei locali predetti.

ART. 37 - CAUTELE PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

1. I veicoli che occupano momentaneamente il suolo pubblico per caricare o scaricare, fatta eccezione per i carri destinati al trasporto delle carni bovine macellate, non potranno essere collocati in senso perpendicolare all'asse stradale; se a trazione animale, dovranno tenere attaccate le bestie destinate a tirarli. Queste potranno essere staccate soltanto dai barrocci e ceste dai quali si scaricano fiaschi di vino e dai carri botte occorrenti per la vuotatura dei pozzi neri.

2. Le bestie potranno essere staccate anche dai barrocci destinati al trasporto di altra merce, ma in tal caso, dovrà essere preventivamente richiesto il permesso all'autorità comunale.

3. Qualora le momentanee occupazioni con veicoli, di che nel presente articolo, rechino per qualsiasi motivo impedimento alla libera circolazione, i veicoli stesi dovranno sostare nella piazza o nel largo più vicino.

ART. 38 - AMBILANZE E VIGILI DEL FUOCO

1. Tutti i pedoni e tutti i veicoli dovranno in ogni caso dare prontamente il passo ai veicoli dei vigili del fuoco ed alle ambulanze delle società di soccorso.

2. Ai segnali d'urgenza dei veicoli di soccorso suddetti, tutti dovranno immediatamente lasciare sgombra la strada.

3. I veicoli, in tal caso, dovranno portarsi ad un lato della strada e quindi fermarsi in modo da lasciare nella via un sufficiente e comodo passaggio per il convoglio dei vigili del fuoco o per le autoambulanze.

ART. 39 - ANIMALI INDOMITI E PERICOLOSI

1. È vietato introdurre nel territorio comunale, salvo speciale permesso dell'autorità comunale, animali indomiti o pericolosi per la sicurezza dei viandanti e animali non domestici, per quanto ammaestrati. In ogni caso essi dovranno essere condotti con le precauzioni prescritte nel vigente codice stradale e seguendo l'itinerario indicato dall'ufficio di Polizia Urbana.

ART. 40 - ANIMALI VAGANTI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Salvo le disposizioni particolari del presente regolamento per cani, è vietato condurre o lasciare vagare in luogo pubblico animali di qualsiasi specie.

2. In caso di contravvenzione, oltre alla pena incorsa, l'animale verrà sequestrato ed il comune potrà

ucciderlo o venderlo, rifacendosi, sul prezzo ricavato, di ogni suo avere.

ART. 41 - TRASPORTO ANIMALI

1. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suini, ecc, non potranno essere trasportati sui veicoli con le zampe legate e con la testa penzoloni, ma dovranno essere convenientemente collocati ed assicurati in carri adatti allo scopo.
2. Il trasporto ai pubblici macelli di animali fortemente claudicanti o con zoppie dolorose deve essere effettuato con mezzi idonei.

ART. 42 - ANIMALI NON IDONEI AL TRASPORTO

1. È vietato usare, per il trasporto di persone o di merci, animali non idonei ed aventi malattie o vizi che li rendano ripugnanti o pericolosi, o che possano destare la commiserazione dei passanti.

ART. 43 - CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI ANIMALI

1. Nei pubblici passaggi e nell'abitato è vietato:
 - a) domare i cavalli;
 - b) spingere a trotto serrato e a carriera i cavalli attaccati o montati;
 - c) far correre nell'interno della città, per provarli, i cavalli in vendita, fatta eccezione per i luoghi ove si tengono fiere o mercati.
2. Gli animali da tiro non attaccati ai veicoli, che transitino per le vie e piazze pubbliche, saranno tenuti per la briglia o per la cavezza; quelli vaccini debbono essere condotti a mano o saldamente legati con una fune alla testa e ad un piede.
3. Il conducente dovrà sempre tenersi presso la testa degli animali.
4. Gli animali da tiro, da soma o da sella ed i veicoli di qualunque specie, anche se condotti a mano, eccetto le carrozzelle per i bambini e per malati, non dovranno mai percorrere i marciapiedi o i viali riservati esclusivamente ai pedoni.

ART. 44 - MANDRIE E GREGGI

1. È vietato il transito di mandrie e greggi di qualsiasi genere, nell'abitato dalle ore 8 alle ore 20.
2. Entro l'agglomerato urbano il transito non sarà consentito altro che secondo l'orario e l'itinerario che sarà prescritto, caso per caso, dall'autorità comunale.
3. È vietata qualsiasi sosta di dette mandrie o greggi nei centri abitati.

ART. 45 - TRASPORTO A MANO DI OGGETTI

1. È vietato far trasportare a mano oggetti che, per volume e peso, siano sproporzionati all'età e alle forze di chi deve portarli.

ART. 46 - TRASPORTO DI CASSE DA MORTO

1. Il trasporto delle casse da morto, dal luogo di fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che le richiedano, deve essere eseguito in carretti chiusi o in modo da impedire la vista al pubblico.

ART. 47 - TRASPORTO DI MATERIALE MINUTO

1. Il trasporto di materiale minuto (sabbia, ghiaia e simili) lungo le strade pubbliche dovrà essere effettuato con veicoli idoneamente costruiti, in modo da non lasciar cadere nessuna quantità del materiale trasportato, né lasciare gocciolare acqua.

ART. 48 - CARICO E SCARICO DI MATERIALI

1. Il carico e lo scarico di qualsiasi materiale deve essere fatto evitando di imbrattare le aree pubbliche, le quali, in ogni modo, al termine delle operazioni di carico o scarico, dovranno essere accuratamente ripulite.

TITOLO V - ORDINE PUBBLICO, DECORO, MORALITÀ E BUON COSTUME

ART. 49 - ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO E NEI LUOGHI PUBBLICI

- a) Spaccare o segare legna, vagliare e trebbiare granaglie, battere lana, stuoie e simili;
- b) Schiacciare la frusta in modo pericoloso e molesto;
- c) Far mostra di tutto ciò che possa comunque recare offesa al decoro pubblico;
- d) Maltrattare, percuotere o sottoporre a fatiche eccessive gli animali, farne uso quando siano affetti da

piaghe e difetti ributtanti;

e) Esercitare la caccia.

Nei luoghi pubblici è inoltre vietato:

a) governare o far pascolare animali, domarli, addestrarli, ungerli, strigliarli, tosarli e ferrarli o attaccarli ai muri esterni fronteggianti le strade e le piazze;

b) pulire o lavare veicoli, i finimenti e gli utensili di stalla o di rimessa;

c) pigiare uva;

d) gettare o abbandonare materie in stato di combustione;

e) esporre e trasportare calce viva, vetri od oggetti pericolosi od imbrattanti, senza le necessarie cautele;

f) accendere fuochi, tenere fornelli od altri recipienti per accendervi o custodirvi il fuoco, anche per il momentaneo occorrente di qualsiasi industria o mestiere;

g) fare esplosioni rumorose e moleste.

ART. 50 - DIVIETO DI BAGNARSI O LAVARE NELLE PUBBLICHE FONTI E DI GIOCARE A CARTE

1. Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è proibito:

a) bagnarsi o lavare nelle pubbliche fonti o vasche; coloro che vogliono bagnarsi nei corsi d'acqua dovranno indossare costumi o mutandine decenti. I bagnanti non potranno emettere grida o fare atti che disturbino la quiete pubblica o rechino offesa alla moralità ed al buon costume;

b) giocare a carte o ai dadi, anche se il gioco non sia d'azzardo

ART. 51 - ALTRI DIVIETI

1. È vietato:

a) sdraiarsi sulle panchine dei pubblici giardini, sui gradini dei palazzi o sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici o privati e presso i monumenti;

b) depositare involti ed oggetti di qualsiasi specie sui gradini dei monumenti, sulle soglie e sui davanzali o muriccioli degli edifici pubblici o privati;

c) introdursi o fermarsi sotto i portici, loggiati, vestiboli, androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire, compiere atti contrari alla decenza ed al pubblico decoro e tali da recar disturbo alla quiete pubblica;

d) otturare le pilette delle fonti e dei pubblici orinatoi ed introdurre materie estranee nei canali di scolo o nelle fogne pubbliche;

e) smuovere o guastare comunque la pavimentazione del suolo pubblico e le feritoie stradali;

f) danneggiare in qualsiasi modo i pubblici fanali, le condutture degli acquedotti, fognature e loro accessori, le linee elettriche ed ogni impianto adibito alla pubblica illuminazione;

g) danneggiare e depurare gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le strade e piazze, i marciapiedi, nonché imbrattare i muri, il piano stradale con scritte, figure, disegni, ecc;

h) gettare sul suolo pubblico immondizie, residui di qualsiasi genere, carte ecc. e di spandere acqua pura ed impura ed ogni altra materia liquida o solida, che possa tornare di incomodo o di pregiudizio ai passanti, d'ingombro o di deturpamento per le vie, per le piazze o di ogni altro luogo pubblico.

ART. 52 - DIVIETI INERENTI AI VIALI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, nelle vie e piazze alberate, nei giardini pubblici è vietato:

a) guastare o spostare i sedili, di dormirvi o starvi sdraiati, di guastare o smuovere i cartelli indicatori, di danneggiare comunque gli alberi, gli arbusti e le siepi;

b) cogliere fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi, legare o appendere qualsiasi cosa alle piante, scuoterle e scagliare contro di esse pietre, bastoni o simili;

c) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto al riparo delle aiuole ed a confine dei viali;

d) esercitare la vendita di qualunque oggetto mediante banchi, carretti, panieri, ecc.

2. È altresì vietato di far circolare cani sulle aiuole o sui prati dei giardini, facendo obbligo ai detti animali di condurli a guinzaglio in prossimità dei giardini stessi.

ART. 53 . MANIFESTI ED AVVISI AL PUBBLICO

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno offendere la decenza ed il decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura dell' Agenzia Comunale entro gli speciali quadri

a ciò destinati, salvo eccezionale autorizzazione del Comune.

2. L'affissione resta in ogni caso vietata sui muri delle chiese, sui monumenti e sulle opere d'arte.

3. È vietato stracciare, imbrattare od alterare manifesti ed avvisi pubblici e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 53 BIS – COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL COMUNE PER ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.

1. Qualunque privato, società, associazione, comitato o struttura organizzativa similare intenda effettuare attività di volantinaggio su area pubblica o di uso pubblico, dovrà ottenere il visto e/o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Per ottenere il visto e/o autorizzazione di cui al comma precedente l'istante dovrà far pervenire almeno 3 giorni prima della data di inizio della distribuzione dei volantini - tramite deposito o invio via mail ordinaria all'Ufficio Segreteria del Sindaco (in caso di volantinaggio per fini non commerciali), o alla Polizia Locale - Comando Territoriale di Pontedera (in caso di volantinaggio per fini commerciali) un modulo contenente le seguenti informazioni:

- nome e cognome, codice fiscale, generalità complete ed indirizzo di residenza della persona fisica; ovvero la denominazione, codice fiscale, sede sociale, nome e cognome e generalità complete del legale rappresentante di società, enti, comitati o associazioni non riconosciute;

- il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, in relazione al soggetto promotore dell'attività di volantinaggio;

- l'individuazione del luogo e l'indicazione del periodo di durata dell'attività di volantinaggio;

- il volantino e/o altro materiale che si intende distribuire .

3. Il Comune di Pontedera effettuerà una verifica preventiva della conformità del contenuto del messaggio, rispetto ai divieti di legge. L'Amministrazione comunale si riserva di segnalare, alle Autorità competenti tutte le fattispecie concrete in cui ravvisi che il contenuto del messaggio, che si intende diffondere tramite i volantini, sia in contrasto con i divieti di legge.

ART. 54 - MANUTENZIONE DEI CANALI DI GRONDA

1. È fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in tale stato di conservazione, da impedire che le acque cadano sulle vie e piazze pubbliche.

2. I detti canali dovranno avere ampiezza sufficiente e scaricare in appositi fognoli.

ART. 55 - SGRONDI DI PILE, LAVATOI, ACQUAI, LATRINE ECC.

1. Gli scolli o sgrondi di latrine, acquai, pile, lavatoi, scuderie e simili, devono essere incanalati nei rispettivi serbatoi, in modo che non possono aversi infiltrazioni o emanazioni insalubri o pericolose.

ART. 56 - PULIZIE DI PORTE, PERSIANE, INFERRIATE ECC.

1. Le porte, le persiane, le inferriate e i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine, le rostre, le mostre, i cartelli ed ogni altro affisso prospettante sulle vie e piazze pubbliche dovranno essere mantenuti in aspetto decoroso e puliti dalla polvere e dalle ragnatele.

ART. 57 - PULIZIA CHIOSTRE, SCLE DEI FABBRICATI ECC.

1. I proprietari di case devono curare che le parti di case di uso comune a più inquilini, siano tenute pulite e sgombre di ogni immondizia e non ci si faccia deposito di acque luride e stagnanti.

ART. 58 - PULIZIA MARCIAPIEDI DA PARTE DI PRIVATI

1. I proprietari di stabili, botteghe e magazzini, quando intendano di spazzare il marciapiede lungo la loro proprietà, dovranno prima annaffiarlo in modo da impedire il sollevamento della polvere e dovranno altresì togliere le spazzature raccolte per consegnarle allo spazzino pubblico.

2. Ai proprietari di stabili, botteghe e magazzini incombe altresì l'obbligo di rimuovere, durante la caduta, ed immediatamente dopo una nevicata, la neve accumulatasi su tutto il marciapiede ricorrente la loro proprietà.

3. In mancanza del marciapiede, dovrà essere sgombrato il tratto della proprietà lungo la strada per la larghezza di un metro.

ART. 59 - RECINZIONI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA

1. Le proprietà, nel centro abitato, in confine di strade o piazze debbono essere chiuse con muri e cancellate.

2. Il muro dovrà terminare,. In alto, con conveniente coronamento e dovrà essere tale da non nuocere al pubblico ornato.
3. La cancellata dovrà anch'essa avere forma opportunamente estetica e dovrà poggiare su un conveniente basamento murario.
4. Il Sindaco ordina ai proprietari l'esecuzione delle succitate opere di recinzione ed in caso di inottemperanza da parte degli interessati nei termini prescritti, i lavori medesimi saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti e le spese stesse saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 60 - ORINATOI E LATRINE PUBBLICHE

1. Nelle piazze, strade e vicoli, come pure negli stabilimenti pubblici è proibito soddisfare alle proprie naturali occorrenze, fuori degli orinatoi e delle latrine a tale uopo esistenti.
2. È pure proibito di stare discosti indecentemente dagli orinatoi o di uscire dalle latrine o dagli orinatoi senza avere gli abiti in completo ordine.
3. Ai pubblici orinatoi non potrà prendere posto un numero maggiore di persone di quello che comporta il tipo di ciascuno di essi.
4. È del pari proibito imbrattare o danneggiare i pubblici orinatoi, le latrine pubbliche e gli oggetti di loro corredo.

ART. 61 - OGGETTI SPORGENTI A FILO MURO

1. È vietati infliggere uncini ed ogni altra sorta di chiodi all'esterno di muri fiancheggianti il suolo pubblico ad un'altezza inferiore a m. 2,50 e salva l'osservanza del regolamento edilizio.
2. È vietato esporre ferri taglienti o altri oggetti pericolosi di qualsiasi forma e materia che possano ingombrare il transito e arrecare pregiudizio ai passanti.
3. È altresì vietato collocare, per l'accesso alle botteghe o camere a piano terreno e contro i muri delle case verso la pubblica via, scalini, banchi, tavolati o qualsiasi altro oggetto mobile sporgente oltre il filo del muro.
4. I fanali, i globi all'esterno delle botteghe e porte di ingresso ai fabbricati devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo o danno ai pedoni od ai veicoli, ferma sempre l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento edilizio.

ART. 62 - TENDE SOLARI, VETRINE, INSEGNE, INFISSI

1. Esternamente alle botteghe od a qualunque apertura di un fabbricato, non potrà essere esposta alcuna tenda sporgente sulla pubblica via, piazza o altro spazio pubblico, se non in seguito ad apposita licenza rilasciata dall'Autorità Comunale e con pagamento della tassa prescritta.
2. Le concessioni suddette saranno fatte osservando le norme del regolamento edilizio.

ART. 63 - ADDOBBI, FESTONI, ECC.

1. Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili, se non con il permesso dell'Autorità Comunale.

ART. 64 - ESPOSIZIONE PANNI ALLE FINESTRE

1. Nell'aggregato urbano non si possono esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi e terrazzi, che prospettano le vie e le piazze della città, panni, abiti, biancheria, materassi, stuoie, tappeti e simili.

ART. 65 - SPOLVERAMENTO TAPPETI ED ALTRI OGGETTI DALLE FINESTRE

1. È vietato battere, scuotere o spolverare qualsiasi oggetto dalle finestre o da qualsiasi apertura, anche se prospiciente nei cortili interni.
2. Sarà tollerato lo scuotimento nelle ore notturne e non mai oltre le ore 8,00 sempre che non vi siano aperte finestre e porte dei piani sottostanti e purché nella via sottostante non vi sia, in quel momento, transito di pedoni.

ART. 66 - CANI

1. Sulle pubbliche vie e piazze del Comune i cani debbono essere condotti al guinzaglio oppure essere muniti di stabile museruola capace di impedire ai medesimi di offendere i passanti.
2. Devono inoltre essere forniti di un collare portante la medaglietta con il numero di matricola rilasciata dal Comune.
3. Nelle botteghe e in altri luoghi aperti al pubblico i cani non muniti di museruola dovranno essere

convenientemente legati.

4. È proibito introdurli nelle sale di divertimenti.

5. I cani posti a guardia di case, orti e giardini, non possono essere tenuti in libertà che renda loro possibile aggredire o mordere i passanti.

6. Dall'obbligo di guinzaglio e dalla museruola sono eccettuati soltanto i cani da caccia per le vie di campagna ed i cani da guardia dei pastori al momento però che il gregge trovasi al pascolo.

ART. 67 - CANI VAGANTI – SEQUESTRO

1. I cani vaganti e tutti quelli rispetto ai quali non siano state interamente adempiute le disposizioni dell'articolo precedente, saranno sequestrati e condotti ai canili municipali, qualora il proprietario non si faccia immediatamente noto, prima cioè che il cane venga chiuso nell'apposito stabulario; quando ciò avvenga sarà omesso il sequestro del cane e proceduto alla contestazione della relativa contravvenzione.

ART. 68 - CANI VAGANTI – CATTURA

1. È proibito disturbare mediante fischi, urla, schiamazzi, richiami di ogni genere ed in qualsiasi modo, l'opera dell'accalappiacani.

ART. 69 - CANI VAGANTI – UCCISIONE O VENDITA

1. I cani sequestrati come indicato al precedente articolo 66, e non ritirati dai loro padroni entro tre giorni, saranno uccisi con metodi eutanasici o ceduti a privati, Enti ed Associazioni o Istituti scientifici, che ne facciano richiesta.

ART. 70 - CASTRI DA MAIALI

1. I castri da maiali devono essere costruiti in modo da evitare ogni e qualunque fetida esalazione ed essere muniti del relativo bottino di tenuta.

2. I castri da maiali non possono essere costruiti nell'aggregato urbano e suburbano.

3. Per le località rurali, ove consentito dal vigente regolamento di igiene, la costruzione deve rispondere a tutti i requisiti richiesti per le stalle degli equini e bovini, con rispetto delle norme relative alla lotta contro le mosche.

ART. 71 - DEPOSITI MATERIE ESCREMENTIZIE

1. Non è permesso servirsi di coppi o di altri recipienti per il deposito delle materie escrementizie, dovendo tutti i locali ad uso di abitazione essere provvisti delle relative latrine.

ART. 72 - CONCIMAZIONE ORTI ECC.

1. La concimazione mediante spurghi di bottini, degli orti e giardini nell'interno della città, od all'esterno do questa e sobborghi fino a 100 m. di distanza, sarà consentita solo secondo quanto disposto dallo speciale regolamento per la vuotatura dei pozzi neri.

ART. 73 - TRAVASO MATERIE CLOACALI

1. Fuori delle ore indicate nel predetto regolamento per la vuotatura dei pozzi neri è vietato, anche nella zona rurale, il travaso delle materie cloacali in vicinanza di pubbliche strade.

ART. 74 - VUOTATURA POZZI NERI

1. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare a che non si verifichi il rigurgito dei pozzi neri, incidendo, qualora la rigurgito si verifichi, nelle penalità previste dal presente regolamento, salvo le altre diverse, provviste della legge di sanità o da altre leggi speciali.

2. Per quanto concerne l'esercizio, la disciplina e gli obblighi relativi alla vuotatura dei pozzi neri si dovranno seguire le norme stabilite in proposito dal regolamento comunale per la vuotatura dei pozzi neri.

ART. 75 - RIVENDITA CARBONE, AUTORIMESSE, STALLAGGI, SCUDERIE

1. Non è permesso, senza previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, l'impianto di magazzini o botteghe per la vendita del carbone, carbonella e brace, né l'apertura di autorimesse, come pure di aprire stallaggi pubblici in città.

2. Le scuderie private dovranno essere costruite secondo le norme indicate nel regolamento di igiene e ne dovrà essere fatta preventiva richiesta all'autorità comunale.

ART. 76 - INSEGNE, CARTELLI, ECC.

1. È vietata qualunque esposizione di insegne, vetrine, cartelli frontoni e pubblicità di ogni specie, senza l'approvazione dell'Autorità Comunale.
2. Le legende devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia ammettere la legenda in lingua straniera purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.
3. Saranno tollerati per la durata non superiore a tre mesi i cartelli provvisori in carta e tela, sempre che decorosi e puliti.

ART. 77 - TINGITURA E LAVATURA MOSTRE E VETRINE

1. La lavatura e la tingitura delle mostre e delle vetrine collocate sulle pareti materne dei fabbricati, può essere eseguita nelle ore del mattino e non oltre le ore 8,00 dal 1 Aprile al 30 Settembre, e non oltre le ore 9,00 degli altri mesi.
2. Le vetrine, i pannelli e simili nelle pubbliche vie quando siano tinti e verniciati di fresco, dovranno essere tenuti riparati fino all'altezza di m.1,50 e finché non siano completamente asciutti.

ART. 78 - PULIZIA INSEGNE, SERRANDE, ECC.

1. Le insegne, le chiudende, le tende, i serrami e simili devono essere sempre conservati puliti e decenti.

ART. 79 - INSEGNE DEL COMUNE

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali.

TITOLO V BIS – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA COMUNITA' LOCALE ED A TUTELA DEL DECORO URBANO.

ART. 79 BIS – POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO.

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, nelle aree del territorio comunale interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge n°241 del 07/08/1990, può disporre, per un periodo ai sensi di legge, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool od all'uso di sostanze stupefacenti.

ART. 79 TER - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100 ad €300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge n°14/2017 del 20/02/2017, conv. in Legge n°48 del 18/04/2017, e ss.mm.ii., l'allontanamento dal luogo in cui

è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del codice penale e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n°114 del 31/03/1998, nonché dall'art.7, co.15-bis, del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii., il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto, altresì, nei confronti di chi commetta le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al successivo art. 79 quinquies.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il Dirigente titolare della funzione, che provvede ai sensi degli articoli 17 e segg. della legge n°689 del 24/11/1981. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al Comune di Pontedera.

ART. 79 QUATER - DIVIETO DI ACCESSO.

1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 79 - ter, comma 1 secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 79-ter, comma 1, aumentata del doppio.

2. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 79 QUINQUIES - INDIVIDUAZIONE ULTERIORI LUOGHI

1. Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione delle persone di aree e infrastrutture, sono specificamente individuati come segue gli ulteriori luoghi cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dell'art. 9 comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 le seguenti aree:

a) sistema urbano integrato meglio definito nell'**allegato B** al presente regolamento (perimetro e reticolo in rosso) composto dalla stazione ferroviaria, dalla stazione autobus in funzione di capolinea del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, da aree, verde pubblico, spazi e strutture pertinenziali alle due stazioni in funzione di parcheggio ed attesa.

2) Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione delle persone di aree e infrastrutture, sulla base di segnalazioni qualificate e motivate da parte delle Forze di Polizia possono essere specificamente individuate da parte della Giunta Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, altre aree all'interno del territorio comunale in aggiunta a quelle di cui al comma precedente.

TITOLO VI - NETTEZZA PUBBLICA

ART. 80 - GETTITO DI IMMONDIZIE NEI LUOGHI PUBBLICI

1. È proibito gettare od accumulare sull'area pubblica od aperta al pubblico, immondizie, rottami ed, in genere, qualsiasi sostanza solida o liquida.

ART. 81 - CARICO E SCARICO MERCI

1. Coloro che nel compiere lo scarico ed il carico di merci, materiali o detriti lascino cadere sul suolo pubblico qualsiasi cosa, sono obbligati ad eseguire subito un'accurata pulizia del suolo pubblico medesimo.

ART. 82 - GETTITO DI OGGETTI DALLE FINESTRE

1. È vietato gettare dalle finestre, o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci, avanzi di frutta ed in genere qualsiasi sostanza solida o liquida, sia che le finestre o aperture stesse prospettino sul suolo pubblico, sia sui cortili interni dei fabbricati, sia su orti o giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

ART. 83 - IMMONDIZIE NEGLI STABILI E NELLE STRADE

1. Negli stabili di ogni specie, nei cortili e anche negli orti e giardini compresi nell'abitato è vietato ammassare immondizie e spazzature.

2. È vietato altresì accumulare spazzature nelle strade ed altri luoghi aperti al pubblico.

3. Tali materie devono rimanere chiuse in recipienti impermeabili, muniti di coperchio, per essere consegnate ai pubblici raccoglitori, incaricati di accumularle e trasportarle nei luoghi appositamente destinati.

ART. 84 - GETTITO DI MATERIALE NEI CORSI D'ACQUA E NELLE CHIAVICHE, ORINATOI ECC.

1. È vietato di gettare nei corsi d'acqua, nei pubblici orinatoi, nelle chiaviche, nei canali di scolo e nelle fonti pubbliche, qualunque materia che possa impedirne o renderne difficoltoso il corso e produrre esalazioni maleodoranti o comunque moleste o dannose.

ART. 85 - FORAGGIO AD ANIMALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. È proibito somministrare foraggio sul suolo pubblico a qualsiasi animale, salvo che a mezzo di gabbia o sacco appeso al collo.

2. Ogni residuo sul suolo pubblico dovrà essere immediatamente tolto a cura dei conducenti degli animali.

ART. 86 - TRASPORTO IMMONDIZIE

1. Chiunque si trovi nella eccezionale necessità di trasportare spazzature e immondizie, sempre che si tratti di cosa non avente carattere continuativo, deve comunque usare cassette a perfetta tenuta, incatramate internamente o rivestite di zinco, aventi altresì adatte coperture, o sacchi impermeabili o botti di legno ben tappate per impedire ogni e qualunque spandimento ed esalazioni moleste od insalubri.

ART. 87 - TRASPORTO CAROGNE

1. Il trasporto della carogne deve essere fatto con carri chiusi e a perfetta tenuta, con le modalità di cui all'art.10 e all'art.40 del regolamento di polizia veterinaria 8/2/1954 n.320 e relative istruzioni.

ART. 88 - TRASPORTO PANNI SPORCHI

1. Il trasporto dei panni sporchi dalle abitazioni alle lavanderie dovrà effettuarsi in sacchi impermeabili o di tela forte a tessuto fino.

ART. 89 - SCARICO DI MATERIALI

1. Lo scarico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci ecc., dovrà eseguirsi nei luoghi a ciò designati dall'Autorità Comunale.

2. In detti luoghi non dovranno gettarsi spazzature o materie soggette a facile putrefazione od in combustione.

ART. 90 - ESALAZIONI DANNOSE E MOLESTE

1. È proibito provocare esalazioni, combustioni od altro che rechino danno o molestie ai vicini ed ai passanti.

2. A coloro che per esercizio di professione, commercio, mestieri od altro debbono compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti, è vietato:

a) di eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;

b) di compiere anche in locali privati, senza l'applicazione delle cautele tecnicamente ritenute necessarie ed evitare emissioni moleste e nocive.

ART. 91 - DIVIETO DI OPERAZIONI CHE PORTINO POLVERE SUL SUOLO PUBBLICO

1. Resta vietato di fare, nell'interno dei negozi, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure di compiere sulle soglie delle porte delle case e dei negozi e sulle corti in comune, operazioni che riescano pericolose, incomode o moleste a terzi.

ART. 92 - SPOLVERATURA DI TAPPETI, STUOIE E SIMILI

1. Sul suolo pubblico è vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria ed altro.

ART. 93 - TRASPORTO DI LETAME

1. Il trasporto di letame dovrà farsi con i mezzi e con le modalità prescritte dal locale regolamento di igiene.

ART. 94 - TRASPORTO DELLE MATERIE LIQUIDE E SOLIDE DI FOGNE

1. Il trasporto delle materie liquide e solide proveniente dall'espurgo di fogne, acquai e simili, dovrà effettuarsi con le norme stabilite dal regolamento locale di igiene.

ART. 95 - VUOTATURA POZZI NERI

1. Parimenti la vuotatura a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali dovranno eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'apposito regolamento comunale

ART. 96 - LAVATURA DI VEICOLI OD ALTRI OGGETTI

1. È vietata la lavatura di veicoli o di altri oggetti sulla pubblica via.

ART. 97 - PORCILI - CONIGLIERE E POLLAI

1. Nei centri urbani non è permesso tenere porcili o conigliere. Il pollame deve essere tenuto costantemente in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

ART. 98 - LOTTA CONTRO LE MOSCHE

1. Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono osservarsi anche tutte le disposizioni per la lotta contro le mosche secondo quanto disposto dal regolamento di igiene, nonché dalla legge 23 marzo n. 858 e dal R.D. 20/5/1928

ART. 99 - PULIZIA DEI TETTI E DEI TERRAZZI

1. I tetti, le sommità di qualsiasi edificio, i terrazzi in aggetto sulle facciate delle case, i davanzali delle finestre e simili, dovranno essere spazzati prima o durante il pubblico servizio di nettezza della strada o piazza sulla quale prospettano, adottandosi all'uopo tutte le cautele possibili perché non venga arrecato danno o molestia ai cittadini.

TITOLO VII - TEATRI – SPATTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

ART. 100 - APERTURA DI LUOGHI DESTINATI A PUBBLICI SPETTACOLI

1. I luoghi destinati a spettacoli pubblici non potranno essere aperti, neppure per una rappresentazione straordinaria se, oltre che avere ottenuto il permesso dalla Questura, l'assuntore o chi per esso, non ne abbia dato avviso all'Autorità Comunale.

ART. 101 - LICENZE PER TRATTENIMENTO ALL'APERTO

1. Oltre a quanto prescritto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18/6/1931 n. 773 e relativo regolamento 6/5/1940 n. 635, nessun trattenimento, o spettacolo, o ballo all'aperto sul suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva licenza del Sindaco, che potrà negarla qualora esso creda che ne derivi un danno alla ordinaria circolazione, alla quiete, al pubblico decoro, alla moralità, all'igiene e alle pubbliche decenze.

2. Per i motivi su esposti possono essere vietati anche trattenimenti, spettacoli o balli all'aperto, tenuti in luoghi privati, quando siano visibili all'esterno.

ART. 102 - PALCHI, TRIBUNE, ECC. SUL SUOLO PUBBLICO

1. La erezione di palchi tribune, ecc. per le feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dal Sindaco.

2. Le baracche per spettacoli pubblici, le giostre e qualunque altro genere di pubblico trattenimento, nonché i palchi eretti sul suolo pubblico e privato, in occasione di spettacoli, feste e rappresentazioni pubbliche, non potranno essere aperti al pubblico se prima l'autorità competente non ne abbia verificata la solidità a mezzo di una visita tecnica.

ART. 103 - ACCESSO NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEGLI AGENTI COMUNALI

1. Nei teatri e negli altri locali in cui abbiano luogo pubblici spettacoli o trattenimenti, deve darsi libero accesso agli agenti e ai vigili di polizia municipale delegati a prestare servizio nei locali medesimi.

TITOLO VIII - USO E CONSERVAZIONE DELLE COSE PUBBLICHE

ART. 104 - FONTANE PUBBLICHE – IDRANTI

1. Salvo specifiche sanzioni stabilite dal Codice Penale, è vietato:

- aprire senza permesso dell'Autorità Comunale le cassette stradali degli idranti, prendervi acqua o in

qualsiasi modo manometterle;

- attingere acqua alle fonti pubbliche con barili o altri recipienti di capacità superiore a quelli di comune uso domestico;
- di bere alle fontanelle applicando la bocca al foro di erogazione del rubinetto;
- impedire il libero afflusso dell'acqua sgorgante dalle fontane pubbliche facendo uso specialmente di tubi flessibili e di quanto altro capace, attaccati direttamente ai rubinetti, oppure applicando la mano ed oggetti qualsiasi alla bocca del rubinetto per deviare il getto dell'acqua;
- lasciare aperti gli organi intercettatori del deflusso dell'acqua nelle fontane pubbliche dopo averne fatto uso;
- abbeverare animali, rinfrescare ortaggi o lavare oggetti di qualsiasi natura alle fonti pubbliche;
- gettare o lasciare cadere oggetti o liquidi nei corsi d'acqua, nelle fontane, come pure immergervi qualsiasi oggetto od imbrattare le acque;
- muovere i chiusini delle strade ed aprirli per qualsiasi ragione;
- otturare con qualsiasi mezzo le fonti pubbliche;
- otturare le caditoie dei pubblici orinatoi e delle fogne e introdurre in queste macerie capaci ostruirli;
- imbrattare od in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatoi i locali adibiti ad uso di pubbliche latrine e gli oggetti che si trovino nei locali medesimi;
- impedire e diminuire l'efficacia dell'uso o recare in qualunque modo danno agli oggetti della pubblica illuminazione ed in generale a qualsiasi opera e cosa di pubblico interesse.

ART. 105 - CANCELLATE, MONUMENTI, TETTI, ECC.

1. È vietato, in qualsiasi circostanza, salire sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui candelabri delle illuminazioni, sulle cancellate, sulle fontane e simili.
2. È parimenti vietato accedere o far accedere persone sui tetti delle case, in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili.

ART. 106 - RISPETTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. È vietato imbrattare con scritte, emblemi e disegni in genere, qualunque sia la materia impiegata, i muri degli edifici pubblici e degli edifici privati, se in vista del pubblico, i piani delle aree di circolazione ed ogni altro manufatto di proprietà pubblica od anche di proprietà privata, se in vista del pubblico.

ART. 107 - VIALI, GIARDINI E PASSAGGI PUBBLICI – DIVIETI

1. Nei viali, giardini e passaggi pubblici è vietato:
 - passeggiare sui margini erbosi dei viali, entrare nelle aiuole, nei recinti, nei boschetti, nei prati e in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ed introdurre cani sciolti ed altri animali;
 - transitare con cavalli o altri animali, con velocipedi, motocicli, automobili e veicoli di qualsiasi specie (eccettuate le carrozzelle per bimbi e per gli invalidi), per i viali riservati ai pedoni e in genere fuori dai viali e dalle strade appositamente destinate;
 - esercitare qualunque specie di gioco per il quale non si sia ottenuto il permesso della Autorità Comunale.

ART. 108 - MANIFESTI E PUBBLICITÀ

1. Nessuno potrà affiggere fuori degli appositi quadri di pubblicità manifesti, avvisi e simili sui muri e sugli spazi ed aree prospicienti le vie e le piazze pubbliche, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. È vietato alterare, imbrattare, coprire, lacerare o distruggere i manifesti e gli avvisi, affissi sia negli appositi quadri di pubblicità che fuori, se autorizzati.

ART. 109 - FACOLTÀ DI APPORRE AI FABBRICATI OGGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. L'Autorità comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, fanali, orinatoi, quadri per la pubblicità, cartelli per la denominazione delle vie, mensole ed appoggi per la segnalazione del transito stradale, od altro di pubblica utilità, nei luoghi giudicati più convenienti ed adatti.
I proprietari di detti fabbricati avranno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli a loro spese quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

TITOLO VIII BIS – CULTURA DELLA LEGALITA' ED ASSISTENZA ALLE PERSONE.

ART. 109 BIS – INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE DELLA CULTURA

DELLA LEGALITÀ.

1. La Polizia Municipale del comune di Pontedera pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di civile convivenza. A tal fine, l'Amministrazione comunale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

2. Il Comune di Pontedera intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di pubblica utilità, finalizzate a contribuire alle politiche sociali, culturali ed al rispetto del decoro urbano e dell'ambiente. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n°12 del 03/04/2006, con le associazioni di volontariato, per realizzare collaborazioni volte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità.

TITOLO IX - MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI – QUIETE PUBBLICA E SICUREZZA DELLE PERSONE

ART. 110 - IMPIANTO DI MACCHINE

1. Qualunque impianto di macchine nell'abitato deve essere fatto in modo che il funzionamento di esse non arrechi disturbo o molestia ai coinquilini ed al vicinato.

ART. 111 - ESERCIZI INDUSTRIALI ED ARTIGIANI

1. Chiunque voglia condurre un esercizio industriale od artigiano dovrà farne domanda all'autorità comunale, la quale udito il parere del competente Ufficio Tecnico, d'igiene e Polizia. Stabilità se l'esercizio possa funzionare ed a quali condizioni, specialmente in relazione all'abitato

2. Per gli esercizi compresi nell'elenco delle industrie insalubri, la domanda dovrà essere inoltrata con le modalità previste dalle leggi sanitarie.

ART. 111/TER - INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Chiunque intenda esercitare il Commercio all'ingrosso su tutto il territorio Comunale e per qualsiasi tabella e/o categoria merceologica da commercializzare, prima di far domanda d'iscrizione all'apposito Albo presso la Camera di Commercio I.A.A. di Pisa, dovrà chiedere il preventivo nulla-osta all'Amministrazione con regolare istanza indirizzata al Sindaco ed integrata dalla documentazione secondo i modi che saranno indicati dai competenti uffici comunali e dell'U.S.L. n. 16.

2. All'istruttoria delle pratiche concorreranno: Il Dipartimento Urbanistica ed il Comando Vigili Urbani del Comune, nonché il servizio di Igiene Pubblica e del Territorio della locale U.S.L.

ART. 112 - SUBENTRO NELL'ESERCIZIO

1. In caso di morte del concessionario, o quando vi sia cambiamento del titolare, colui che intende di subentrare nell'esercizio della industria dovrà farsi quando s'intenda modificare lo stato di fatto in base al quale l'autorizzazione fu data.

ART. 113 - ISPEZIONI AGLI ESERCIZI

1. L'autorità comunale avrà facoltà di ispezionare in ogni tempo gli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazioni o la chiusura, quando venga accertato che il loro funzionamento non corrisponda altrimenti alle condizioni in base alle quali la licenza fu concessa.

ART. 114 - ARTI E MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

1. Chi esercita un'arte, un mestiere od una industria, deve, indipendentemente dalle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e da quelle trascritte nella licenza, usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi ad altra.

2. Sono, pertanto, considerate industrie rumorose ed incomode: il mestiere del calcerario, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e di tutti gli altri mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, rechino molestia al vicinato.

3. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e dal regolamento 6 maggio 1940 n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937, è vietato tenere nell'abito esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

4. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955 n. 620.

5. Si richiama inoltre l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1945 n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, e dei D.P.R. 27.04.1955 n.547 e 26.5.1959 n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 115 - ORARIO PER L'ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

1. L'esercizio di arti e mestieri rumorosi e incomodi è limitato al seguente orario:

- dalle ore 6 alle ore 22 : dal 1° maggio a tutto il 31 ottobre;
- dalle ore 7 alle ore 21 : dal 1° novembre a tutto il 30 aprile.

2. Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedono l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto, l'esercizio e l'orario di industrie rumorose e scomode, queste potranno anche essere emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 66 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 116 - USO DELLE SIRENE

1. Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre 40 minuti secondi.

2. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità Militare.

ART. 117 - RUMORI PRODOTTI DAI VEICOLI

1. Salvo quanto disposto in merito dal vigente codice della strada e relativo regolamento, durante la circolazione nei centri abitati i conduttori di veicoli di qualunque specie, devono evitare i rumori molesti comunque causati.

2. È inoltre vietato lasciare in sosta i veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore del veicolo con inutili accelerazioni quando il veicolo stesso sia fermo.

ART. 118 - COMBUSTIBILI-FUMO-POLVERI-ODORI

1. È vietato far uso di combustibili o trattare sostanze che possono sviluppare esalazioni insalubri o moleste.

2. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti, anche se detti odori non siano di pregiudizio alla salute, in ordine alle prescrizioni del vigente regolamento comunale d'igiene.

ART. 119 - MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI

1. I motori e tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli devono essere collocati in appositi locali e recinti nei quali non possono entrare che le persone autorizzatevi.

ART. 120 - SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

1. Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni e scomodi al pubblico transito.

ART. 121 - COSTRUZIONI PERICOLANTI

1. Qualora un edificio o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina, il Sindaco a mezzo dell'ufficio tecnico comunale impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 283 (art. 153 del T.U. l.c.p. 1915)

3. Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese da riscuotersi nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà possibile di contravvenzione.

ART. 122 - OPERE DI RESTAURO

1. Quando si proceda a ripuliture o rifacimenti di tetti od a costruzione e restauri di fabbricati posti sulle pubbliche vie e piazze, il materiale di demolizione deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti.

2. Durante tali operazioni di demolizione o di restauro si dovranno collocare nella via sottostante appositi segnali in numero sufficiente, onde dare avviso ai passanti della interruzione del transito.

3. Sulle impalcature dovranno altresì essere collocati acconci ripari atti ad impedire che materie solide,

calcinacci o quant'altro cadano con pericolo della immunità dei passanti.

ART. 123 - BILANCE E PONTI PER RESTAURO E IMBIANCATURA FABBRICATI

1. Le bilance ed i ponti sui quali devono stare gli operai per il restauro o per l'imbiancatura dei fabbricati o per lo spostamento di condutture di stufe o per altri lavori, debbono essere ben assicurati e muniti dei ripari di cui all'articolo precedente.

ART. 124 - RECINZIONE PER COSTRUZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI

1. Il prospetto tanto delle nuove costruzioni quanto delle vecchie alle quali si facciano importanti riparazioni, dovrà essere munito di paracinta; ma se per la ristrettezza del suolo pubblico ciò non fosse possibile, si dovranno adottare le altre clausole che, caso per caso, potrà adattare l'Ufficio tecnico comunale.

ART. 125 - SEGNALAZIONI DI PERICOLO DURANTE I LAVORI

1. Nel caso di nuove opere murarie e di ripulitura di tetti, ecc., dovranno collocarsi nelle vie pubbliche due o più Segnalazioni in modo da rendere consapevoli le persone del pericolo sovrastante.

Per quanto riguarda l'obbligo della segnalazione diurna o notturna di ogni ostacolo o pericolo sul suolo pubblico, si richiamano le disposizioni del vigente Codice Stradale.

ART. 126 - DEPOSIZIONE DI OGGETTI SULLE FACCIATE DELLE CASE

1. Sulle facciate delle case od attinenze, non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

2. È consentito esporre sulle finestre e sui balconi fiori e piante contenuti in decorosi vasi o cassetine, solidamente assicurati, purché sia evitato che l'acqua di annaffiamento possa cadere sulle facciate, sul suolo pubblico, sulle corti aperte al pubblico o su quelle di uso comune.

3. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili, devono essere del pari solidamente assicurati per impedire che siano divelti dalla violenza del vento o per altra causa.

ART. 127 - ISPEZIONI AI LUOGHI DI SPETTACOLO O FESTE PUBBLICHE

1. In ogni luogo di spettacolo o festa pubblica devono avere libero accesso i funzionari ed agenti espressamente autorizzati dall'Autorità Comunale

ART. 128 - ATTI CONTRARI ALLA QUIETE PUBBLICA

1. Sono considerati, senza derogare dalla generalità, atti contrari alla quiete pubblica e, come tali, sono vietati: gli alterchi, le grida, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli atti di molestia nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno quanto di notte.

ART. 129 - RUMORI INCOMODI NELLE CASE

1. È vietato nelle case produrre rumori molesti al vicinato o fare uso di strumenti musicali e simili dalle ore 23,00 alle ore 8,00 di inverno e dalle ore 23,00 alle ore 7,00 d'estate.

2. È tuttavia permesso, anche oltre le ore 23,00 l'uso degli apparecchi radio e televisivi, purché siano adoperati in modo tale da non disturbare il vicinato.

ART. 130 - OPERAZIONI INCOMODE E MOLESTE - DIVIETO

1. È proibito sul suolo pubblico e sulla soglia delle botteghe di fare qualsiasi operazione che possa riuscire pericolosa, incomoda o molesta.

ART. 131 - POLVERE ED ESALAZIONI MOLESTE NEI CORTILI

1. Nei cortili promiscui a diverse abitazioni è vietato produrre polvere, esalazioni od operazioni che rechino noia o molestia al vicinato.

ART. 132 - IMPEDIMENTI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Qualunque impedimento sul suolo pubblico dovrà essere indicato di giorno con appositi segnali, e di notte con lumi chiusi entro cristalli rossi; eguali segnalazioni si dovranno praticare, col permesso del Sindaco, quando vengano ad aprirsi fossi od altre escavazioni.

ART. 133 - ALTERAZIONE DEL PIANO DELLE VIE E PIAZZE

1. Nessuno potrà, per qualsiasi causa, senza licenza del Sindaco, alzare in modo alcuno il lastricato od alterare il piano delle vie o piazze ancorché sterrate, nel territorio del Comune.

ART. 134 - DETENZIONE ANIMALI

1. È proibito tenere animali, anche domestici, che rechino molestia al vicinato.
2. La detenzione di capre, pecore ed altri animali ad unghie fisse è pure proibita nell'interno della città: potranno però ritenersi, per uso soltanto del latte, le mucche e le capre, dietro permesso del Sindaco che non potrà rilasciarlo senza prima assicurarsi che tutti i locali che vogliono destinarsi ad uso di stalla siano areati, lastricati e muniti di bottino a tenuta.
3. La detenzione di tali animali sarà poi consentita a chiunque quando la stalla disti non meno di 250 metri dal confine dei centri abitati.

ART. 135 - MANISCALCHI

1. Ai maniscalchi è proibito di eseguire sul suolo pubblico le operazioni della loro professione.

ART. 136 - CHIUSINI DI DEPOSITO SUL SUOLO PUBBLICO

1. I proprietari di depositi di pozzi neri e degli acquai rispondenti sul suolo pubblico, dovranno sempre mantenere in buono stato i chiusini in modo da impedire possibili esalazioni.

ART. 137 - MENDICITÀ

1. È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per le persone riconosciute dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, inabili a qualsiasi lavoro proficuo o che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti ed in condizioni di poterli prestare, si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 154 e 155 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18/6/1931 n. 773. Per le questue, collette, raccolte di fondi e di oggetti, valgono le disposizioni dell'art. 156 del T.U. predetto.

ART. 138 - ESPOSIZIONE INFERMITÀ – DIVIETO

1. È proibito mostrare, anche allo scopo di muovere altrui pietà, qualunque parte della persona affetta da infermità ripugnanti.

ART. 139 - ABBANDONO DI RAGAZZI E PERSONE DEFICIENTI SULLE STRADE

1. I bambini o persone deficienti devono essere accompagnati per la pubblica via, né possono essere portati in giro sconvenientemente vestiti.

ART. 140 - ATTI CONTRARI ALLA DECENZA PUBBLICA – DIVIETO

1. In qualsiasi luogo pubblico è severamente proibito commettere atti che siano contrari alla decenza pubblica .

ART. 141 - SUONATORI AMBULANTI

1. I suonatori di organetti o di altri strumenti, i saltimbanchi, i giocolieri, i cantanti, ecc., non possono esercitare il loro mestiere nell'abitato interno, senza aver ottenuto prima regolare licenza.
2. I suonatori ambulanti, per le vie e piazze cittadine nelle quali sia consentito l'esercizio del loro mestiere, non possono fermarsi, suonando, oltre dieci minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 20 metri dal punto precedente.
3. È vietato loro fermarsi davanti alle scuole, agli asili, alle chiese, agli ospedali, alle case di cura ed agli uffici pubblici.
4. Il suono degli organetto e dei suonatori ambulanti, sia da soli che in gruppo, è vietato dopo le ore 21,00.

ART. 142 - GIROVAGHI

1. Ai girovaghi con carovana non è permesso trattenersi con i propri veicoli sulle vie e piazze dei centri abitati.
2. Simile permanenza precaria potrà essere concessa per un periodo non superiore alle ore 24, ed in località che di volta in volta verrà indicata dall'ufficio di polizia municipale.

ART. 143 - PULIZIA ADDETTI MACELLERIE, SALUMERIE ECC.

1. I macellai, i salumieri, i beccai, non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e dovendo

portare in giro ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

ART. 144 - CARNE DA MACELLO – TRASPORTO

1. Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve essere effettuato secondo le prescrizioni del vigente regolamento di polizia veterinaria e del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.

ART. 145 - ESPOSIZIONE BESTIE MACELLATE

1. È proibito esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiori, teste ed altre parti di animali, e quanto altro possa offendere il pubblico decoro, ovvero lordare i viandanti ed il pubblico suolo.

ART. 146 - UCCISIONE DI ANIMALI IN PUBBLICO – DIVIETO

1. Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito e non inzaccherato di fango o di sterco.

2. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc., di spennare selvaggina, polli, ecc., e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

ART. 147 - MALTRATTAMENTI AGLI ANIMALI – DIVIETO

1. È vietato maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida incomposte.

ART. 148 - TRASPORTO BESTIAME AL MACELLO

1. Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, quando è possibile, davanti alle chiese e alle scuole. È vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

2. Il trasporto al macello degli animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche e gravi zoppie, il trasporto e la soste sui pubblici mercati di bovine giovani, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

ART. 149 - SEPPELLIMENTO ANIMALE MORTO PER MALATTIA

1. Venendo a morte una bestia bovina, suina od equina entro il territorio comunale, questa dovrà essere distrutta, a cura e spese del proprietario, mediante infossamento od altro procedimento, secondo quanto prescrive il vigente regolamento di polizia veterinaria.

ART. 150 - ANIMALI MOLESTI

1. È vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato.

2. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

ART. 151 - DIVIETI VARI

1. Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è proibito:

- a) esercitarsi o sdrucciolare sul ghiaccio;
- b) innalzare draghi volanti ed oggetti simili, entro il centro urbano o comunque nei luoghi di transito;
- c) esporre falci, ferri taglienti ed oggetti di qualsiasi forma e materia, quando possono recare pregiudizio ai passanti;
- d) transitare sulle strade comunali con arnesi da taglio (accette, falci, seghe, ecc.) senza che siano fasciate in modo da non offendere;
- e) giocare con palle, palloni, ecc., tranne nelle località a ciò destinate;
- f) sospingere con moto rotativo, sul suolo pubblico, ruote di veicoli e di macchine, cerchioni di ferro, botti od altri oggetti di simile specie, qualunque sia la dimensione;
- g) esercitarsi o circolare sui pattini o su trampoli;
- h) lanciare pietre, palle di neve, ed oggetti qualsiasi che possano ledere o molestare le persone;
- i) trascinare qualsiasi oggetto a mano o attaccato a qualsiasi specie di veicolo;
- j) transitare con torce o candele accese non munite di riparo atto ad impedire la caduta della cera e dei prodotti della combustione sul suolo;
- k) giocare alla palla, alla fionda, alla trottola e giochi consimili che possano arrecare incomodi e pericoli ai passanti.

ART. 151 BIS

1. Senza pregiudizio di quanto è disposto con le norme che disciplinano il servizio urbano e suburbano con autobus, è vietato:

- a) salire o scendere da un lato o da parti diverse da quelle destinate;
- b) trattenersi sui predellini e aggrapparsi alle parti esterne;
- c) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- d) parlare al conducente o distrarne comunque quest'ultimo o il bigliettaio nelle loro funzioni;
- e) ingombrare i passaggi od occupare più di un posto;
- f) fumare nell'interno delle vetture;
- g) portare con sé armi da fuoco cariche, materie infiammabili od esplosive od oggetti che, per natura, forma o volume possano riuscire di molestia ai viaggiatori;
- h) salire in stato di ubriachezza, sporchi o vestiti in modo indecente o con segni evidenti di malattie che possano destare disgusto o ribrezzo;
- i) portare bagagli che possano, per forma o volume, riuscire di molestia ai viaggiatori;
- j) sputare, cantare, fischiare, suonare, schiamazzare, mangiare, bere, altercare o in altro modo disturbare;
- k) portare cani od altri animali che rechino disturbo agli altri viaggiatori;
- l) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o esercitare qualsiasi commercio.

2. Inoltre chiunque viaggia sulle vetture autofiloviarie urbane è tenuto a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.

ART. 152 - INFERRIATE ALLE CANTINE

1. Le inferriate delle cantine a livello del suolo, tanto dei sotterranei quanto sui marciapiedi, dovranno essere tenute pulite, in buono stato di conservazione ed essere munite di rete o grata metallica.

ART. 153 - RIPARI PER I LAVORI DISCARPELLINO

1. Gli scarpellini, quando lavorano sul suolo pubblico o sui luoghi aperti al pubblico, dovranno munirsi di ripari atti ad impedire che le schegge di pietrame possano offendere i passanti: le stesse cautele devono usare i fabbri, maniscalchi e simili.

ART. 154 - CERIMONIE RELIGIOSE

1. Chi promuove o dirige una cerimonia religiosa od altro atto di culto fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche e cortei civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima anche all'Autorità Comunale.

ART. 155 - BANDE E FANFARE

1. Le bande, fanfare, ecc., che percorrono la città, dovranno immediatamente sospendere il loro suono allorquando cavalli od altri animali, siano o non attaccati ai veicoli percorrenti le vie, diano segni di imbizzarrirsi.

ART. 156 - DIVIETO DI ARRAMPICARSI SULLE INFERRIATE E SIMILI

1. È sempre vietato specialmente in occasione di pubblici spettacoli, di feste, cerimonie, pompe funebri, ecc., arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui candelabri della pubblica illuminazione, sulle colonne, sulle cancellate ecc.

2. È parimenti vietato, in dette circostanze, di accedere a/o trattenersi sui tetti.

TITOLO X - NEVE – TRASPORTO DEL GHIACCIO

ART. 157 - SGOMBRO DELLA NEVE DAI TETTI

1. I proprietari ed i conduttori di stabili, quando ravvisino l'opportunità di procedere allo sgombro della neve dai tetti piovanti sul suolo pubblico, dovranno prima ottenere l'autorizzazione comunale, la quale potrà essere rilasciata anche verbalmente, prescrivendo in ogni modo le opportune cautele, affinché l'operazione non riesca incomoda ai passanti.

ART. 158 - ASPORTAZIONE DELLA NEVE SCARICATA DAI TETTI

1. La neve scaricata dai tetti dovrà essere immediatamente asportata da chi domandò di eseguire lo scarico.

ART. 159 - SGOMBRO DEI GHIACCIOLI DALLE GRONDAIE

1. L'Autorità comunale potrà ordinare ai proprietari e conduttori degli stabili, quando ne ravvisi la necessità, lo sgombero della neve dai tetti e dei ghiaccioli dalle grondaie.

ART. 160 - SGOMBRO DELLA NEVE DAI DAVANZALI DELLE FINESTRE

1. I poggioli ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima o durante la spazzature delle vie o piazze sottostanti ed in modo che non venga recata molestia ai passanti.

ART. 161 - TRASPORTO DEL GHIACCIO

1. Il trasporto del ghiaccio per uso domestico ed industriale per le vie della città dovrà farsi con le modalità prescritte dai regolamenti e dalle ordinanze dell'Autorità comunale in materia di igiene.

TITOLO XI - CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

ART. 162 - ACCENSIONE DI FUOCHI

1. È vietato accendere il fuoco, anche se momentaneamente sul suolo pubblico. Le botteghe ed i locali aperti al pubblico nei quali si fa uso del fuoco, compresi quelli per la cottura di generi alimentari, debbono far sì che il fumo sia immesso in apposita conduttura.

2. I condotti dei camini, delle stufe, ecc., dovranno essere costruiti in modo che le loro esalazioni non rechino molestia ai vicini e dovranno inoltre essere mantenuti dai proprietari degli stabili, in modo da evitare che vi si agglomeri soverchiamente la fuliggine.

ART. 163 - SMALTIMENTO DEL FUMO DEI CAMINI, STUFE, ECC.

1. È vietato di dar sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

ART. 164 - CAUTELE NELL'USO DEL FUOCO

1. I fabbri, i maniscalchi, i falegnami e gli operai ai quali occorra avvalersi del fuoco o di materie incandescenti, debbono lavorare nell'interno delle loro officine in modo che le faville non si espandano per le pubbliche vie.

ART. 165 - CUMULI DI FIENO, PAGLIA, ECC

1. I cumuli di fieno e di paglia (detti comunemente bighe) nonché di stame, debbono essere impiantati alle seguenti distanze dai fabbricati e dalle pubbliche strade:

- fino a q.li 300 a metri 20
- da q.li 300 a q.li 500 a metri 30
- da q.li 500 a in più a metri 40

ART. 166 - DEPOSITO MATERIE COMBUSTIBILI

1. La legna, la brace, il carbone e qualunque altra materia combustibile ed infiammabile, non possono essere tenute in deposito o per vendita, tanto all'ingrosso quanto al minuto, se non in botteghe o magazzini costruiti con materie incombustibili (esclusa in ogni modo ogni struttura in cui entri il legname) e coperti con volta reale o cemento armato o laterizie armate, secondo le prescrizioni contenute nelle norme tecniche suggerite dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno.

ART. 167 - USO DEI FUOCHI NELLE STALLE

1. Nelle stalle è vietato di fumare occorrendo, per la illuminazione, fare uso di lanterne, queste dovranno essere chiuse e protette da rete metallica.

ART. 168 - COLLABORAZIONE IN CASO DI INCENDIO

1. In caso di incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti di privati utili per l'opera stessa.

2. Chiunque rifiuti, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio, sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale.

3. Ai proprietari degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice i danni subiti dagli oggetti stessi.

4. In ogni casi di incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare

con mezzi propri le località circostanti e permettere l'Uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.

ART. 169 - NORME PER I LIQUIDI INFIAMMABILI

1. La fabbricazione e deposito, la vendita, il trasporto dei liquidi facilmente infiammabili entro il territorio del Comune, sono disciplinati dalle norme che seguono.

ART. 170 - CLASSIFICAZIONE DEI LIQUIDI INFIAMMABILI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i liquidi infiammabili sono distinti in tre categorie, e cioè:

1° categoria: liquidi i cui vapori possono produrre esplosioni (benzina, licroina, petroli greggi, trementina, acqua ragia, verbonio, alcol, ed alcolici contenenti in volume oltre il 60% di alco);

2° categoria: liquidi infiammabili (petroli normali, nafta, alcolici contenenti in volume più del 30% e non oltre il 60% di alcol);

3° categoria: liquidi combustibili (olii pesanti, derivati dal petrolio, dal carbone, ecc., olii grassi e vegetali, olii animali, glicerina, ecc.).

ART. 171 - COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI – NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

1. Ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, sono soggetti a preventiva approvazione da parte dei comandi dei vigili del Fuoco i progetti per nuove costruzioni:

a) di edifici industriali;

b) di edifici civili aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.);

c) di edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, ad autorimesse od a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio, limitatamente a questi locali ed alle comunicazioni con la restante parte, se ed in quanto consentibili;

d) di edifici che pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentino prospetti su piazze o vie pubbliche e comprendano appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni;

e) di edifici aventi altezza in gronda superiore ai 24 metri.

2. Qualora negli edifici, i cui progetti non sono soggetti al preventivo esame dei comandi dei Vigili del Fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, dovrà essere sottoposto all'esame dei comandi stessi il solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale caldaie ed a quello di deposito combustibile; tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, dovrà comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti e sovrastanti nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scala, di ascensori, di montacarichi, ecc.) con i piani dell'edificio.

3. Tutte le nuove costruzioni, ad eccezione di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza in gronda inferiore a 24 metri, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi comandi dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di servizio.

4. Alle stesse norme di cui al comma precedente sono altresì soggette tutte le nuove costruzioni di altezza inferiore ai 24 metri, che abbiano fondi o ambienti destinati ad esercizi commerciali e industriali, impianti di caldaie centrali per termosifone, ascensori ecc.

ART. 172 - IMPIANTI E DEPOSITI LIQUIDI INFIAMMABILI

1. Prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi di cui all'allegato A) della circolare prefettizia n. 16251 del 18.10.1949, che si riporta in calce al presente regolamento, e della licenza o permesso di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovrà richiedersi il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito "certificato di prevenzione incendi" dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi.

2. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare la esecuzione dei lavori stessi.

ART. 173 - AUTORIMESSE

1. Ogni anno le autorimesse e gli altri esercizi che fabbricano, manipolano e detengono in deposito sostanze

esplosive ed infiammabili di Categoria 2° o 3° delle norme tecniche suggerite dalla Commissione consultiva del Ministero dell'Interno per gli esplosivi e gli infiammabili o gas compressi o liquefatti, sono soggetti a visita di controllo da parte del Comando VV.FF. Tali visite saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.

2. Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.

3. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco deve essere esposto, insieme alla licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S., dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco.

ART. 174 - TRASPORTO LIQUIDI INFIAMMABILI

1. Per il trasporto dei liquidi e delle materie comprese nelle categorie 1° o 2° sono ammessi i seguenti recipienti:

a) recipienti di latta a pareti piane della capacità di litri 20 (stagnoni) rinchiusi in robusta cassa di legno in numero di due al massimo, peso lordo complessivo fino a Kg. 50;

b) recipienti a parete cilindrica in robusto lamierino zincato, stagnato, ecc. a seconda della misura dei liquidi, con cerchiatura di rinforzo, della capacità fino a litri 200, con tappo metallico, apribile soltanto a mezzo di chiave apposita, od assicurato con piombo a suggello;

c) recipienti di forte lamiera ribadita, zincata, stagnata ecc., ed anche verniciata, con tappo come sopra, del peso lordo di Kg. 650 circa;

d) recipienti di vetro o di gres, i quali però potranno avere la capacità superiore ad 1 litro solo per quelli liquidi che sono da considerarsi come prodotti chimici puri.

2. Gli alcolici potranno trasportarsi anche in botti di legno cerchiata di ferro, purché trasudanti ed ermeticamente chiuse.

3. Per quanto riguarda il trasporto terrestre e fluviale degli olii minerali e carburanti valgono le norme di sicurezza stabilite con D.M. 31/7/1934, modificato dal D.M. 12/5/1937.

4. I liquidi combustibili della 3° categoria potranno trasportarsi in recipienti robusti, ben chiusi e senza prescrizioni speciali.

5. Ciascun fusto o recipiente contenente materie infiammabili deve portare scritto a grossi caratteri il nome della sostanza che in esso è raccolta e la parola "INFIAMMABILE".

6. Chi soprintende al trasporto delle materie infiammabili deve provvedere a che nessun fuoco liberi sia portato in prossimità dei veicoli che le trasportano; le persone incaricate del carico dovranno astenersi dal fumare e da ogni altro atto che possa portare pericolo di incendio.

ART. 174 BIS - INSTALLAZIONE DI GAS PETROLIO LIQUEFATTO IN BOMBOLE NELLE ABITAZIONE E NEI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI

1. La installazione delle bombole o altri contenitori di gas e petrolio liquefatto nelle abitazioni e nei locali di pubblici esercizi ed in genere negli edifici pubblici e privati, deve essere eseguita personalmente o tramite personale specializzato dai rivenditori al dettaglio o all'ingrosso titolari di regolare autorizzazione amministrativa, adottando, nell'installazione, gli accorgimenti tecnici e i dispositivi in commercio per evitare la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento della fiamma.

2. È vietato ai rivenditori al dettaglio ed all'ingrosso del Comune di Pontedera, di vendere o cedere per asporto a qualsiasi titolo, bombole di gas e petrolio liquefatto senza provvedere direttamente alla loro installazione.

ART. 175 - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloido, deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate ed emanande del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.28, lett. a, della legge 27/12/1941 n. 1570.

TITOLO XII - COMMERCIO – ANNONA – INDUSTRIE – ESERCIZI

CAPO II

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

ART. 197 - RINVIO AD ALTRO REGOLAMENTO

1. L'attività commerciale sulle aree pubbliche è disciplinata dal Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

CAPO III COMMERCIO ALL'INGROSSO

ART. 198 – DEFINIZIONE

1. Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (comunità, convivenze, cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività). Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

ART. 199 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti dell'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98.
2. Le modalità di svolgimento congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio sono regolate dall'art. 11/bis del regolamento Regionale n. 4 del 26 Luglio 1999 in attuazione della L.R. 28/99.

TITOLO XIII (ABR.)

TITOLO XIV - PROCEDIMENTI – PENE

ART. 217 - CONTRAVVENZIONI – PUNIZIONI

1. I contravventori alle norme del presente regolamento oltre che essere tenuti al risarcimento degli eventuali danni e alla restituzione in pristino di dipendenza del fatto contravvenzionale, sono puniti ai termini della legge comunale e provinciale vigente, salvo le maggiori pene per i casi speciali contemplati dalla legge di Pubblica Sicurezza, dal codice Penale e dalle altre disposizioni legislative regolamentari.

ART. 218 - ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI

1. L'accertamento delle contravvenzioni e la risoluzione in via amministrativa, immediata, all'atto della contestazione o successivamente di fronte al Sindaco o chi per esso, sono disciplinate dal presente regolamento e dalla disposizioni della legge comunale e provinciale.

ART. 219 - ACCETTAZIONE CONDIZIONATA DELL'OBLAZIONE

1. Il Sindaco, senza pregiudizio di quanto gli compete in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti, potrà subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituiscono.
2. Qualora il contravventore non adempia alle condizioni o qualora il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori a spese del contravventore.
3. Il termine fisso non esonera, in alcun caso, il contravventore dalle responsabilità inerenti al fatto contravvenzionale.

ART. 220 - CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE

1. Gli agenti municipali nel contestare lo stato di contravvenzione informeranno, in quanto possibile, il contravventore delle disposizioni da lui trasgredite.
2. Si faranno indicare il nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del contravventore e delle persone civilmente responsabili, nel caso che vi siano e li avviseranno che la legge ammette, secondo i casi, la conciliazione e l'oblazione al fine di evitare qualunque procedimento.

ART. 221 - VERBALE DI CONTRAVVENZIONE

1. Di ogni contravvenzione gli agenti comunali redigeranno apposito verbale datato e firmato, in cui sarà indicato il fatto contravvenzionale e tutti gli altri elementi di che all'articolo precedente, se già noti, oppure tutte le altre indicazioni occorrenti possibilmente alla identificazione del contravventore.
2. In ogni caso sarà indicato se vi fu parte lesa, se vi furono persone civilmente responsabili, ed ogni altra indicazione inerente al caso.

ART. 222 - ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA

1. Gli agenti comunali sono sempre autorizzati a richiedere l'assistenza della forza pubblica.

ART. 223 - IDENTIFICAZIONE DEI CONTRAVVENTORI

1. Qualora la persona colta in contravvenzione rifiuti di dare il suo nome e cognome e le indicazioni necessarie per redigere il relativo verbale di contravvenzione, l'agente comunale procederà ai sensi dell'art.651 del C.P. e se, del caso, a norma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

ART. 224 - COMPARIZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ COMUNALE

1. Chiunque sarà invitato a comparire innanzi all'Autorità Comunale dovrà ottemperare all'invito.

ART. 225 - LIBERO INGRESSO DEGLI AGENTI NEGLI ESERCIZI ED IN ALTRI LUOGHI

1. I funzionari e gli agenti del Comune, per assicurare l'osservanza del presente regolamento e degli altri regolamenti locali, avranno libero accesso nelle botteghe, nei negozi, nelle officine, ecc., nei cinematografi, teatri ed in genere luoghi pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale, nonché nei cortili, anditi, corridoi, scale di fabbricati privati, ecc.

2. Qualora debbano introdursi nei cortili, nelle case e in qualunque altro luogo chiuso, si uniformeranno alle regole procedurali di legge.

ART. 226 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

1. Il Sindaco potrà costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzione ai regolamenti locali

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 227 - RECLAMI DEI CITTADINI

1. Il cittadino che si crede lesa nell'operato degli agenti comunali potrà farne motivato reclamo scritto al Sindaco.

ART. 228 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. È in facoltà dell'autorità comunale di stabilire le tariffe o di pubblicare le istruzioni speciali che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente regolamento nonché di emanare speciali ordinanze integrative delle norme dal medesimo sancite.

ART. 229 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel Titolo VI del presente regolamento, si rinvia espressamente alle disposizioni di cui al Decreto Legge n°14/2017 del 20/02/2017, conv. in Legge n°48 del 18/04/2017 e ss.mm.ii.

ART. 230 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data si intendono espressamente abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari che contengono norme incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ART. 231 - PROROGA PER L'APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Per la piena applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le quali, per la loro natura non possono, a cura degli interessati avere attuazione immediata, potrà essere accordata, su richiesta scritta degli interessati stessi, diretta al Sindaco, una congrua proroga, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO A)

Alla circolare prefettizia n. 16251 del 18 ottobre 1949.

INDUSTRIE, OIFICI, LABORATORI, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI ED ESERCIZI DI VENDITA CHE PRESENTANO PERICOLI DI INCENDIO O DI ESPLOSIONE, SONO SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI “PREVENZIONE INCENDI” PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.

1. Officine ed impianti per produzione di :

- gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);
- gas di reazione (gas d'aria, d'acqua o gas misto);
- gas di carburazione (aria carburata);
- altri gas combustibili (idrogeno, acetilene, ecc).

2. Stabilimenti per la produzione di gas compressi, disciolti e liquefatti.

3. Stabilimenti ed officine in cui si utilizzano gas compressi, disciolti o liquefatti.

4. Magazzini in cui si conservano bombole con gas compressi, disciolti o liquefatti.

5. Centrali di compressione, stazioni di travaso o deposito di metano e di gas iudrocarburanti.

6. Depositi e magazzini di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.

7. Stabilimenti per le industrie degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali – distillazione rocce asfaltiche – distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili – lavorazioni ulteriori di petroli, benzina, ecc, preparazione di carburanti speciali o miscele diverse da quelle ufficiali, produzione o lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, ecc, lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli – rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati – altre eventuali lavorazioni affini).

8. Rivendite nell'abitato, fuori dell'abitato e nei centri rurali di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili. 9. Distributori fissi per benzina e miscele o per residui distillati per motori a combustione interna e distributori fissi a doppia erogazione.

10. Autorimesse pubbliche e private.

11. Stazioni di servizio per autoveicoli.

12. Officine per riparazioni motori di autoveicoli.

13. Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli e di aereomobili.

14. Stabilimenti per la costruzione di aereomobili, di automobili, motocicli e cicli.

15. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.

16. Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.

17. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tramvie.

18. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili – di bitumi di catrame e di leganti per uso stradale – di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carbolineum, vernici nere ed altre eventuali lavorazioni affini.

19. Depositi di prodotti di cui al n. 18.

20. Stabilimenti per l'industria degli esplosivi, produzione di dinamite e gelatina esplosiva – polveri senza fumo – miscugli esplosivi a base di nitrati inorganici – miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini – esplosivi con ossigeno liquido – sostanze innescanti – azotidrati – miscele detonanti – micchie – fuochi pirotecnici e razzi – altre eventuali lavorazioni affini.

21. Depositi di esplosivi (depositi di fabbriche o di cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili – depositi di vendita – depositi di consumo permanenti e temporanei – depositi giornalieri – depositi per usi agricoli).

22. Depositi di clorati entro l'abitato.

23. Esercizi di minuta vendita di materie esplosive, cartucce da caccia ecc.

24. Fabbriche e depositi di celluloidi e di oggetti vari in celluloidi.

25. Fabbriche e depositi di pellicole cinematografiche o fotografiche in celluloidi.

26. Agenzie di noleggio dei films e locali per la revisionatura films.

27. Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e la stampa degli stessi.

28. Laboratori di attrezzatura teatrale e di scenografia (separati da teatri).

29. Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cinematografiche, di carte eliografiche e cinematografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.

30. Magazzini (depositi) dei prodotti di cui al n. 29.
31. Stabilimenti ed opifici per l'industria della carta(fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc, della carta, del cartone, carta e cartoni incatramati, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altri tipi affini, patinatura, coloritura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, di globi, palloni, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e fiammiferi e di altri oggetti affini).
32. Magazzini per deposito di prodotti di cui al n. 31 e per deposito e classificazione di carta usata, di stracci e di cascami di fibre tessili per l'industria della carta.
33. Biblioteche, librerie e tipografie.
34. Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperca (di tessuti di gomma, fabbricazione di fogli, tubi e fili di gomma, di oggetti di gomma e guttaperca, di pneumatici, semipneumatici ed anelli di gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di rigeneratori di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite e di altri prodotti affini).
35. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivaloni di gomma ecc.).
36. Depositi e rivendite di legname da costruzione e lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero, di di sommacco, di altri prodotti affini.
37. Fabbriche, magazzini di deposito e di vendita: di mobili comuni e di lusso in legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti in legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.
38. Segherie, falegnamerie ed ebanisterie.
39. Stabilimenti ed opifici delle varie industrie di produzione dei tessuti, compresi quelli per la produzione di olii, bozzime ed appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum ed altri simili prodotti.
40. Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita dei prodotti di cui al n. 39.
41. Grandi laboratori per la confezionatura in serie (esclusi quindi quelli a carattere artigiano) di abiti, biancheria, indumenti di maglia ed altri simili indumenti di vestiario.
42. Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita delle confezioni di cui al n. 41.
43. Fabbriche e magazzini di deposito e di vendita di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili e calzature ed altri prodotti affini.
44. Laboratori, opifici ed impianti di industrie chimiche per produzione di acetone, acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dall'idrogeno), degli acidi: Stearico, palmitico, oleico con o senza distillazione di acidi grassi, di aldeide formica, di alcol metilico, di alcool etilico, di allumina per l'estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione; di clorati alcalini di cloro liquido, di ossido di etile, di idrogeno, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di riduzione dei minerali di zinco, di solfato e cloruro di zinco per attacco del metallo e dei residui a mezzo di acidi corrispondenti, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio ed altri prodotti affini).
45. Stabilimenti ed opifici per la purificazione degli alcool metilico, stilico e profilico.
46. Fabbriche e depositi di fiammiferi e di torce.
47. Laboratori ed opifici per la riduzione dei minerali di antimonio.
48. Laboratori ed opifici per il recupero dell'argento per trattamento di prodotti fotografici e di pellicole cinematografiche.
49. Opifici per la produzione del mastice da caoutchou, se trattato con solventi infiammabili.
50. Opifici per la fabbricazione della ceralacca.
51. Fabbriche e depositi di concime chimico a base di nitrati.
52. Opifici per l'estrazione a fuoco diretto del grasso dai corpi degli animali.
53. Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce.
54. Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione di grassi e produzione di margarina.
55. Opifici per la produzione di sapone, di candele ed altri oggetti di cera e paraffina, di acidi grassi, di glicerina greggia, raffinata e distillata ed altri prodotti affini.
56. Concerie, lavanderie a secco ed a vapore, tintorie.
57. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.
58. Fabbriche, depositi, rivendite all'ingrosso ed al minuto di vernici grasse, con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca), celluloidi e relativi diluenti o plastificanti.

59. Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.
60. Molini per cereali.
61. Forni per panificazione, per produzione di biscotti, panettoni e pasticcerie diverse, con o senza annessa vendita al minuto.
62. Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapiocche.
63. Pastifici con o senza vendita al minuto.
64. Opifici per la maturazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali.
65. Stabilimenti per produzione o raffinazione (rettificazione) di olii vegetali (di oliva e di semi).
66. Fabbriche di surrogati del caffè.
67. Fabbriche di ghiaccio ed impianti frigoriferi per la conservazione di generi alimentari.
68. Opifici per la fabbricazione dell'inchiostro, quando questa ha l'uso con lavorazione a caldo.
69. Opifici per la raffinazione del metilene.
70. Depositi di fosforo.
71. Depositi di solfuro di carbonio.
72. Distillerie e depositi di alcool ed acquavite.
73. Fabbriche di liquori.
74. Fabbriche di profumi.
75. Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici, galenici di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici usati in medicina, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.
76. Opifici per la torrefazione di ossa, corna, ecc.
77. Fonderie di metalli, officine per lo stampaggio e la laminazione dei metalli, acciaierie, opifici per il trattamento di minerali di rame e nickel con il forno a riverbero o a tino ed altri opifici affini.
78. Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli.
79. Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica ed ossiacetilenica.
80. Officine per la verniciatura a spruzzo ed a pannello con vernici infiammabili.
81. Centrali e stazioni, rispettivamente per produrre e trasformare l'energia elettrica, impianti elettronici azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.
82. Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolati.
83. Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici ed altri affini.
84. Fornaci e molini da gesso, calce e cemento.
85. Fornaci da laterizi.
86. Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.
87. Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione del vetro.
88. Opifici per la preparazione di crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, produzione di farina di legno e legno macinato ed altre fabbricazioni affini.
89. Opifici per la lavorazione delle sete, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capoc, delle penne e delle piume per imbottiture, dell'ovatta ed altri prodotti affini.
90. Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloidi, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.
91. Grandi empori per la vendita di oggetti di svariato genere.
92. Farmacie, drogherie, mesticherie.
93. Altri eventuali opifici di produzione e magazzini di deposito e di vendita di prodotti la cui preparazione e conservazione presenta pericoli di incendio o di scoppio e che non sono contemplate nella presente elencazione.

Approvato con Del. C.C. n. 51 del 24.3.1962
Art.151 bis aggiunto con Del C.C. n. 406 del 15.11.1979
Art.174 bis aggiunto con Del. C.C. n. 592 del 17.11.1982
Art.111ter aggiunto con Del. C.C. n. 77 del 10.4.1984
Modificato con Del. C.C. n. 82 del 28/06/2000 (sostituzione degli artt. da 176 a 216)
Modificato con Del. C.C. n. 41 del 29/04/2003 (abrogazione artt. da 176 a 196, da 200 a 216 bis)
Modificato ed integrato con Del. C.C. n.44 del 25/07/2017

ALLEGATO B

RIF.

ART. 79 TER - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI

ART. 79 QUINQUES - INDIVIDUAZIONE ULTERIORI LUOGHI

